

LUNEDÌ 4 MAGGIO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

• Covid-19: dalla cessione dei crediti fiscali un aiuto alla liquidità delle imprese - pag. 2

• Cessioni intra-UE: non imponibilità IVA legata a VIES e INTRASTAT - pag. 4

• Nel decreto Maggio anche una spinta fiscale all'edilizia di qualità? - pag. 7

LAVORO E PREVIDENZA

• Coronavirus: new updates to the Health and Safety Protocol - pag. 11

• Coronavirus: nuove assunzioni a termine con quali causali? - pag. 13

• Fase 2: al via i controlli sulle attività produttive, industriali e commerciali - pag. 16

• Decreto Maggio: sospensione dei licenziamenti per 5 mesi - pag. 18

BILANCIO & CONTABILITÀ

• Decreto Liquidità: necessario un chiarimento per i bilanci 2019 - pag. 23

FINANZIAMENTI

• Liquidità imprese: l'accesso a una misura può escludere le altre? - pag. 26

• Fase 2, sanificazione ambienti di lavoro e mascherine: quali incentivi per imprese e professionisti - pag. 28

IMPRESA

• Coronavirus nella fase 2: come cambia l'entrata e la sicurezza in azienda - pag. 31

• Una settimana di trimestrali verso i giudizi di Moody's e Dbrs - pag. 34

• Coronavirus: attività di impresa sospesa senza denuncia al REA - pag. 36

IN EVIDENZA

Coronavirus nella fase 2: come cambia l'entrata e la sicurezza in azienda

di Antonio Ciccia Messina - Avvocato in Torino

Dal 4 maggio al 17 maggio: al via la "fase 2" dell'emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus. Con il rispetto di un reticolato di regole, norme, misure e prescrizioni che riguardano come si entra in azienda, come si organizza il lavoro e come cambia la sicurezza in azienda. La fonte diretta della disciplina è il protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, la cui efficacia cogente nei confronti di tutte le imprese, deriva anche dalla previsione sanzionatoria riportata nel D.P.C.M. 26 aprile 2020: la mancata attuazione dei protocolli, che non assicurano adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Con la circolare n. 4/2020 Federprivacy ha predisposto il kit per la gestione dei dati personali negli ambiti di lavoro durante la fase 2.

La "fase 2" dell'emergenza sanitaria provocata dal **Coronavirus**, al via dal 4 maggio 2020, comporta una certa agibilità delle attività delle imprese, purché nel rispetto di un reticolato di cautele organizzative dettate da prescrizioni generali e di dettaglio. Si tratta di regole, **norme, misure e prescrizioni** che riguardano: come si entra in azienda (lavoratori, fornitori, visitatori); come si organizza il lavoro (in sede, da casa; riunioni e trasferte); come cambia la sicurezza in azienda (sorveglianza sanitaria, compiti del medico competente). Valenza del protocollo



Fase 2, sanificazione ambienti di lavoro e mascherine: quali incentivi per imprese e professionisti

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Il rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, durante la ripresa delle attività produttive nella Fase2, comporta il sostenimento di costi piuttosto elevati. Un possibile beneficio a disposizione di imprese e professionisti per abbattere, almeno in parte, detti costi è il credito d'imposta previsto dal decreto Cura Italia ed ampliato dal decreto Liquidità. Il beneficio è pari alle spese sostenute nel 2020 per sanificazione dei locali e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. Altro incentivo è il bando "Impresa Sicura" attivato da Invitalia, che consente alle imprese di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. Ulteriori contributi sono previsti a livello regionale.

Al via la **Fase 2**. La riapertura però è legata al rispetto delle **misure di sicurezza** per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus **Covid-19** negli ambienti di lavoro definite nei diversi protocolli sottoscritti il 24 aprile 2020. In particolare, con specifico riferimento alla **pulizia e sanificazione**, l'azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. È



Fisco

In alternativa al rimborso

Covid-19: dalla cessione dei crediti fiscali un aiuto alla liquidità delle imprese

di Luca Evangelista - Dottore Commercialista in Bologna - AIDC Sezione di Bologna, di Simone Evangelista - Dottore Commercialista in Milano - AIDC Sezione di Milano

In questo periodo di emergenza economica dovuta all'epidemia di Covid-19, il bisogno di liquidità rappresenta una priorità per le imprese italiane. A tal proposito, il ricorso all'istituto della cessione a terzi, a titolo oneroso, del credito d'imposta costituisce una possibile soluzione, che permette di monetizzare i crediti erariali risultanti dai modelli dichiarativi: in questo modo i contribuenti possono vedersi accreditare gli importi risultanti in dichiarazione in tempi ragionevolmente accettabili. Da ultimo, la Corte di Cassazione ha ribadito che la mancata osservanza dell'iter procedurale da seguire per cedere i crediti fiscali renderebbe inefficace l'atto di cessione nei confronti della pubblica amministrazione.

Il contribuente ha la possibilità di indicare le modalità di **utilizzo dei crediti fiscali** e le eccedenze di versamento risultanti dal prospetto riepilogativo (**quadro RX**) presente in dichiarazione, scegliendo tra **compensazione** e **rimborso**. Quest'ultima modalità di utilizzo presenta delle controversie in materia di tempistica. È opportuno ricordare, infatti, che il contribuente riceverà il rimborso, sul conto fiscale, non prima di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione.

Un'alternativa per monetizzare più velocemente i crediti emergenti dalla dichiarazione potrebbe risiedere nella **cessione a terzi, a titolo oneroso**, del credito d'imposta, con possibilità per il contribuente di vedersi accreditare gli importi risultanti nei modelli dichiarativi in tempi ragionevolmente accettabili.

A tal proposito, l'art. 43-*bis* del D.P.R. n. 602/1973 detta regole rigorose affinché la cessione del credito d'imposta **acquisti efficacia anche ai fini fiscali**. In particolare, l'art. 69, R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923, richiamato nello stesso art. 43-*bis*, comma 1, impone:

- la redazione dell'atto di cessione in forma di **atto pubblico** o **scrittura privata autenticata** da notaio;
- la **notifica all'Amministrazione finanziaria**.

In questo modo, viene rispettato anche un principio dettato dall'art. 1264 c.c., secondo cui "la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata".

Quanto sopra affermato viene ribadito anche dall'Agenzia delle Entrate nella [risposta a consulenza giuridica n. 1 del 2019](#), sottolineando che:

- l'atto di cessione deve contenere l'**esatta individuazione dell'importo** del credito ceduto;
- in caso di eventuali **difformità** tra quanto riportato sull'atto di cessione e quanto chiesto a rimborso si renderà necessaria un'**integrazione dell'atto**, secondo le stesse forme dell'atto di cessione originario;

- l'atto deve essere **autenticato** da un notaio, nonché **notificato** al competente Ufficio dell'Agenzia territoriale e all'Agente della riscossione presso il quale è tenuto il conto fiscale.

Quali crediti sono cedibili

Possono essere ceduti tutti i crediti richiesti a rimborso nel quadro RX del modello Redditi, purché per l'intero ammontare, atteso che ne è **vietata la cessione parziale**.

L'istituto della cessione del credito non è applicabile ai crediti d'imposta aventi **natura soggettiva**, che derivino da agevolazioni concesse alle imprese, o che possono essere **utilizzati esclusivamente in compensazione** dal cedente. Per citarne alcuni, sono tali i crediti indicati nel quadro RU del modello Redditi riguardanti il credito per le attività di ricerca e sviluppo o per gli interventi di qualificazione energetica.

Si ricorda che, sebbene la normativa si riferisca a crediti chiesti a rimborso di cui l'Amministrazione finanziaria conosca l'esistenza, è possibile per il contribuente **cedere anche un credito futuro**, tenendo comunque presente che la cessione avrà carattere interno tra le parti e sarà, invece, efficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria solo con l'opzione di richiesta di rimborso esercitata nel quadro della dichiarazione (risoluzione n. 279/E/2002 e risposta interpello n. 1 del 2019).

Essenziale la doppia notifica

La **mancata notifica** dell'atto di cessione a **entrambi gli enti** è stata recentemente oggetto di intervento della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1237 del 21 gennaio 2020, la quale ha confermato che gli adempimenti sopracitati sono doverosi per salvaguardare la **tutela degli interessi erariali**. È infatti possibile che al momento della notifica della cessione del credito il cedente abbia iscrizioni a ruoli relativi ai

tributi oggetto di cessione. In tal ipotesi, la Cassazione ricorda che, in base all'art. 1, D.M. n. 384/1997, al momento della notifica, qualora risultino iscrizioni a ruolo dei tributi erariali nei confronti del cedente, la cessione del credito nei confronti dell'Amministrazione avrà effetto solo per gli importi eccedenti rispetto a quelli iscritti a ruolo.

La Cassazione, in sostanza, ha ribadito che dall'omessa notifica al Concessionario della riscossione non derivi la **nullità del contratto di cessione**, ma la sola **inefficacia della cessione** nei confronti dell'Ufficio. Pertanto, dalla sentenza sopra richiamata emerge il seguente principio di diritto:

“In materia tributaria, la cessione dei crediti richiesti a rimborsi, per essere efficace, presuppone, ai sensi del D.M. 30 settembre 1997, n. 384, art. 1, comma 4, la notifica all'Ufficio delle Entrate o al Centro di Servizio della riscossione competente in ragione del domicilio fiscale del cedente alla data di cessione del credito; la omessa notifica al Concessionario del Servizio di Riscossione determina l'inefficacia relativa dell'atto di cessione di crediti e, dunque, la inopponibilità della cessione all'Amministrazione finanziaria”.

Cessione del credito infragruppo

Le **formalità** sopra descritte sono derogate solamente nel caso di cessione di crediti infragruppo.

Infatti, l'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973 permette di cedere il credito a una **società del gruppo** evitando la procedura onerosa prevista dall'art. 43-bis del D.P.R. n. 602/1973. La cessione deve avvenire mediante la compilazione nel quadro RK del modello Redditi. L'**efficacia** della cessione del credito si avrà a partire **dalla data di presentazione della dichiarazione** da parte del cedente e solo da tale momento anche il cessionario ne acquisisce la titolarità.

È importante ricordare che, in base all'art. 43-ter, il gruppo è costituito dall'ente o società controllante e

le relative società controllate. Il soggetto controllante può essere una società di capitali, un ente commerciale o non commerciale, mentre le società controllate possono essere solo società di capitali. Il requisito del controllo si ha quando la società controllante detiene più del 50% del capitale sociale della società controllata sin da periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti.

Ulteriori aspetti da considerare

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a consulenza giuridica n. 1 del 2019, ricorda che in base alla normativa attuativa in materia di cessione dei crediti, l'Amministrazione finanziaria può procedere al **recupero delle somme erroneamente rimborsate**, con conseguenza per il cessionario di **rispondere in solido** con il cedente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate e sempre che l'Ufficio abbia notificato gli atti di recupero.

Pertanto, come stabilito dall'art. 1, D.M. 30 settembre 1997, n. 384, possono essere ceduti solamente i crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi e che, anche a seguito della cessione, rimangono fermi i poteri dell'Amministrazione di effettuare controlli relativi alla dichiarazione dei redditi, accertando e irrogando sanzioni al contribuente che abbia ceduto il credito d'imposta.

A norma del comma 1 dell'art. 43-bis, D.P.R. n. 602/1973, il cessionario non può cedere il credito oggetto di cessione. Tale divieto, secondo l'Amministrazione finanziaria, è applicabile anche nelle **cessioni delle eccedenze IRES infragruppo** (art. 43-ter, D.P.R. n. 602/1973). Ad avviso della Suprema Corte il divieto di trasferimento ha come scopo di impedire la circolazione dei crediti tributari che finirebbe per creare incertezza sul creditore del Fisco (sentenza n. 12552 del 2016).

Fisco

Le regole europee

Cessioni intra-UE: non imponibilità IVA legata a VIES e INTRASTAT

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Nelle cessioni intra-UE, per beneficiare della non imponibilità IVA, il cessionario deve essere identificato ai fini IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e deve aver comunicato al cedente il numero di identificazione inserito nel VIES, da indicare in fattura. La mancanza di tale elemento alla data di effettuazione dell'operazione determina l'emissione della fattura con IVA. È tuttavia possibile rettificare la fattura in un momento successivo, laddove il cessionario sia in grado di fornire al proprio fornitore il numero di identificazione IVA. Il regime di non imponibilità non si applica, inoltre, se il cedente non ha presentato l'elenco INTRASTAT o vi ha riportato informazioni non corrette.

La direttiva n. 2018/1910/UE del 4 dicembre 2018, modificando l'art. 138 della direttiva n. 2006/112/CE, ridefinisce i **requisiti** in presenza di quali una **cessione** che si qualifica come **intracomunitaria** può beneficiare del regime della **non imponibilità IVA**.

Nello specifico l'art. 138, paragrafo 1 dispone che gli Stati membri "esentano" (in Italia l'esenzione è stata declinata come "non imponibilità") le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal territorio dello Stato dal venditore o dall'acquirente o da un terzo per loro conto, solo se sono soddisfatte le seguenti **condizioni**:

- a) sia il cedente che il cessionario sono soggetti passivi;
- b) la merce oggetto della cessione viene trasportata o spedita da uno Stato membro a un altro;
- c) si ha il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sui beni ceduti;
- d) la cessione si realizza a titolo oneroso;

e) il cessionario soggetto passivo o ente non soggetto passivo destinatario della cessione deve essere **identificato ai fini IVA** in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente detto numero, il quale deve essere indicato in fattura.

Inoltre, il successivo paragrafo 1-*bis* dell'art. 138 dispone che il regime della non imponibilità si applica se il cedente abbia rispettato l'obbligo di presentare gli **elenchi riepilogativi INTRASTAT**, a meno che questi non possa debitamente giustificare la sua mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.

Identificativo IVA del cessionario e sua iscrizione al VIES

Secondo quanto si legge nel 7° Considerando della direttiva n. 2018/1910 relativamente alla richiesta - quale condizione per l'applicazione del regime della non imponibilità della cessione intra-UE - del **numero identificativo IVA** del cessionario, si propone che l'inserimento di tale numero nel sistema di interscambio

(**VIES**) diventi - oltre alla condizione di trasporto dei beni al di fuori dello Stato membro di cessione - una **condizione sostanziale** per l'applicazione del regime, anziché un requisito formale.

L'inserimento nell'elenco VIES diventa infatti **elemento essenziale** per informare lo Stato membro di arrivo della presenza dei beni nel suo territorio ed è pertanto un elemento chiave nella **lotta contro la frode** nell'Unione. Per questo motivo, si legge ancora nel 7° Considerando gli Stati membri dovrebbero garantire che, qualora il cedente non rispetti i suoi obblighi di inserimento nell'elenco VIES, il regime di non imponibilità non si applichi, salvo quando il cedente agisce in buona fede.

Venendo all'esame concreto dell'art. 138, questi stabilisce "genericamente" che il cessionario soggetto passivo o ente non soggetto passivo destinatario della cessione deve essere identificato ai fini IVA in **uno Stato membro diverso** da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio.

La norma non impone, quindi, che il soggetto destinatario della merce sia identificato ai fini IVA nello Stato di arrivo della stessa, ma soltanto che questi disponga di un identificativo IVA anche se in uno Stato diverso. A conferma di ciò depongono i chiarimenti resi dalla Commissione UE nelle "**Explanatory Notes**" diffuse nel mese di dicembre 2019, ove si legge che è sufficiente che si tratti di un numero di identificazione IVA attribuito da uno Stato membro diverso da quello in cui inizia la spedizione o il trasporto.

Leggi anche

- [Quick fixes IVA e prova del trasporto merci: tra esigenze di tutela degli operatori e lotta agli illeciti](#)
- [Cessioni intracomunitarie di beni: pro e contro delle nuove regole](#)

Inoltre, sempre in merito all'identificativo IVA, la stessa Commissione ha precisato che nel caso in cui un soggetto possieda sia un numero di identificazione

IVA valido solo per determinate transazioni nazionali e un numero di identificazione IVA che ha un prefisso con il quale è possibile identificare lo Stato membro di rilascio, quello da richiedere all'acquirente e indicare nelle fatture relative alle cessioni intra-UE è il secondo.

Quest'ultimo infatti è l'unico che lo Stato membro di identificazione include nella banca dati VIES e quindi l'unico numero di identificazione IVA che il fornitore è in grado di verificare.

Ma che cosa succede se l'acquirente non è in grado di fornire alcuna indicazione in merito al proprio numero di identificazione IVA al suo fornitore?

Stante il dettato dell'art. 138, la cessione intra-UE non può beneficiare del regime della non imponibilità IVA e di conseguenza il cedente deve emettere la **fattura con IVA**.

Tuttavia, l'acquirente, che può dimostrare di essere un soggetto passivo che agisce in quanto tale al momento dell'acquisizione, può **indicare in un secondo momento** al proprio fornitore un numero di identificazione IVA rilasciato in uno Stato membro diverso da quello da cui provengono i beni spediti o trasportati e, laddove non vi sia alcuna indicazione di ipotesi di frode o abuso, il fornitore potrà emettere una **nota di variazione in diminuzione** secondo le disposizioni domestiche, rettificando in questo modo il suo operato. Tale soluzione, avallata sia dalla Commissione UE nelle note esplicative sia da Assonime (cfr. [circolare n. 29 del 19 dicembre 2019](#)), trova applicazione anche nell'ipotesi in cui l'acquirente abbia fatto richiesta alla competente Autorità fiscale dell'identificativo IVA, ma questo non sia stato ancora rilasciato alla data di effettuazione dell'operazione.

Anche al ricorrere di tale fattispecie, il cedente, in ossequio alla normativa unionale, dovrà emettere all'atto della cessione la fattura in regime di imponibilità IVA (non sussistendo a tale data le condizioni per beneficiare del regime della non imponibilità IVA) e rettificare il suo operato alla data del successivo rilascio e quindi comunicazione da parte dell'acquirente del numero identificativo IVA.

Corretta compilazione degli elenchi INTRASTAT da parte del cedente

Secondo il nuovo paragrafo 1-*bis* dell'art. 138 della direttiva n. 2006/112, il regime della non imponibilità IVA non si applica se il cedente **non ha presentato** l'elenco **INTRASTAT** o in tale elenco ha riportato **informazioni non corrette** relative alla cessione intra-UE, salvo che il cedente non sia in grado di giustificare la sua violazione secondo modalità ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione finanziaria.

A tal riguardo, quello che è doveroso verificare è quali possano essere in concreto le ipotesi in cui - non avendo il cedente compilato e/o non correttamente compilato gli INTRASTAT, le sue **giustificazioni** possano essere considerate "**soddisfacenti**" dalle competenti autorità fiscali.

Ancora una volta viene in soccorso la Commissione UE che - richiamando il 7° Considerando della Direttiva 2018/1910 - ricorda che "gli Stati membri dovrebbero garantire che, laddove il fornitore non ottemperi ai suoi obblighi in materia di elenchi VIES, l'esenzione non si applichi, tranne nei casi in cui il fornitore agisca in buona fede, vale a dire, qualora possa debitamente giustificare dinanzi alle autorità fiscali in merito a qualsivoglia delle sue carenze relative alla dichiarazione riepilogativa, che potrebbe anche includere in quel momento la fornitura da parte del fornitore delle informazioni corrette, come richiesto dall'articolo 264 della direttiva 2006/112/CE".

Quindi, sempre secondo la Commissione, si potrebbe ritenere che, nelle seguenti situazioni, la carenza di un fornitore sia debitamente giustificata (a meno che le autorità fiscali non abbiano motivi per ritenere che la carenza sia un elemento di un sistema di frode) a condizione che, una volta consapevole dell'errore che ha dato origine al difetto, il fornitore lo corregga, quando:

- il fornitore non ha accidentalmente incluso la fornitura intracomunitaria in imponibile IVA nella dichiarazione riepilogativa relativa al periodo in cui ha avuto luogo la stessa ma l'ha inclusa in una dichiarazione riepilogativa relativa al periodo successivo;

- il fornitore ha incluso la fornitura intracomunitaria non imponibile nella dichiarazione riepilogativa relativa al periodo in cui ha avuto luogo la fornitura ma ha commesso un errore involontario per quanto riguarda il valore della fornitura in questione;

- una ristrutturazione della società che ha acquistato la merce ha comportato una nuova denominazione e un nuovo numero di identificazione IVA, ma la vecchia denominazione e il numero di identificazione IVA continuano ad esistere per un breve periodo intermedio. Nella dichiarazione riepilogativa, il fornitore ha erroneamente incluso le transazioni con quel vecchio numero di identificazione IVA.

Decorrenza

Una riflessione finale merita la questione relativa alla decorrenza degli obblighi.

L'art. 2 della direttiva n. 2018/1910 dispone che "gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2019 le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva".

A oggi il legislatore nazionale non ha pubblicato il decreto che deve recepire queste modifiche. Pertanto, come paventato anche da Assonime (circolare n. 29 del 2019), in assenza di formale recepimento di tali norme, non suscettibili di immediata applicazione nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, si è venuto a creare un **disallineamento** tra le norme dell'Unione (e, in particolare, con gli Stati membri che hanno invece recepito le disposizioni della citata direttiva) e le norme nazionali che al momento non includono l'iscrizione al VIES tra i requisiti sostanziali che il soggetto passivo deve soddisfare per beneficiare del regime di non imponibilità IVA nelle cessioni

intracomunitarie.

Pertanto, non solo si auspica che l'Agenzia delle Entrate intervenga a stretto giro per rendere chiari-menti sul da farsi, ma anche che il "prossimo" (si spe-ra) recepimento da parte del legislatore nazionale delle modifiche in parola, contenga una previsione volta a tutelare eventuali comportamenti adottati dai contri-buenti non in conformità con le modifiche recate dalla direttiva n. 2018/1910, e ciò in ossequio non solo del principio della neutralità che regola il funzionamento dell'IVA, ma anche dei più generali principi della cer-tezza del diritto e del legittimo affidamento.

Fisco

Le misure allo studio

Nel decreto Maggio anche una spinta fiscale all'edilizia di qualità?

di Antonio Zappi - AC Tax Advisors - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

Nel corso dell'informativa alle Camere del 30 aprile, il Presidente del Consiglio Conte ha comunicato la volontà di dedicare al comparto dell'edilizia un capitolo apposito dell'imminente decreto di maggio, facendo esplicito riferimento all'introduzione di possibili detrazioni fiscali fino quasi al 100% sui lavori di riqualificazione edilizia antisismica, ambientale ed energetica. Allo studio anche detrazioni, che potrebbero arrivare fino al 110%, per gli interventi di adeguamento dei locali delle imprese alle necessità architettoniche dell'emergenza Covid-19. Per arginare la crisi della filiera edilizia, inoltre, potrebbero arrivare crediti d'imposta per gli affitti anche per gli immobili delle categorie catastali artigianali, interventi sull'IMU e il ritorno della cedolare secca sui contratti esistenti per i negozi.

La filiera dell'edilizia scalda i motori per la **fase 2** e si comincia a riaccendere quello che il lockdown aveva spento con la chiusura dei cantieri e con tutte le interruzioni delle attività disposte per rispondere alle prescrizioni a tutela della salute pubblica.

C'è ora, tuttavia, grande urgenza di riattivare investimenti pubblici e privati. “Stiamo pensando a una grande semplificazione degli iter per le **opere edili**”: sono queste le parole con cui il Presidente del Consiglio Conte ha comunicato nel corso dell'informativa alle Camere del 30 aprile la sua volontà di dedicare al comparto dell'edilizia un capitolo apposito dell'imminente decreto di prossima emanazione, facendo esplicito riferimento anche all'introduzione di possibili **detrazioni fiscali fino quasi al 100%** sui lavori di riqualificazione edilizia antisismica, ambientale ed energetica. Addirittura, invece, la vice-ministro dell'Economia Castelli ha fatto riferimento in un'occasione pubblica a misure quantitative delle detrazioni che, per alcuni interventi finalizzati all'adeguamento dei locali imprenditoriali alle necessità architettoniche dell'emergenza Covid-19, potrebbero arrivare **fino al 110%**.

Sembra, quindi, possibile che una parte delle risorse finanziarie che saranno reperite attraverso il “Recovery Fund” e con l'emissione di titoli europei da destinare ad interventi di sostegno all'economia e alla ripresa nei Paesi più colpiti dalla crisi, sarà destinata ad accrescere il panorama delle agevolazioni fiscali afferenti al mondo del recupero edilizio, ambientale e dell'efficientamento energetico (anche se di tutto questo, nelle prime bozze del decreto in corso di emanazione, non vi è ancora traccia).

Aiuti essenziali per la filiera dell'edilizia

D'altro canto, un **intervento poderoso** anche per questo settore economico si rivelerebbe essenziale, in quanto un'interruzione delle attività di questo tipo non

si verificava dall'ultimo conflitto bellico e ha prodotto effetti drammatici.

La filiera dell'edilizia arriva alla vigilia della fase 2 stremata, con migliaia di imprese e posti di lavoro che rischiano di scomparire e, quindi, anche nelle stanze della politica vi è l'assoluta convinzione che senza un incentivo al riavvio delle imprese che operano nel settore immobiliare e senza una **scintilla fiscale** che stimoli la ripresa di cemento e calcestruzzo per opere pubbliche e private, purché ad elevata sostenibilità anche ambientale, non sarà possibile rispondere alle esigenze di un Paese che si affaccia alla ripartenza.

In ogni caso, il settore da questa settimana riapre cancelli e rimette in moto gli impianti nell'auspicio di poter presto contribuire a realizzare infrastrutture nuove e per riqualificare il patrimonio immobiliare esistente, un passaggio necessario per alimentare, anche tramite la leva fiscale, un volano fondamentale per rimettere in moto tutta l'economia.

Innovazione, sicurezza e sostenibilità dovrebbero allora essere le parole d'ordine nel decreto per incentivare una filiera chiave che potrebbe essere decisiva per una nuova stagione di crescita, a cui guardare come orizzonte possibile.

Altre misure allo studio

Il Governo sta anche lavorando, oltre a nuove ipotesi di detrazione fiscale per imprese e privati, alla possibilità di estendere al maggior numero possibile di opere pubbliche le semplificazioni burocratiche del “**modello Genova**”, quale viatico per una gestione rapida per la realizzazione di altre opere pubbliche.

All'Italia, infatti, serve oggi programmazione strategica e capacità di saper sapientemente miscelare semplificazioni amministrative con agevolazioni e sgravi fiscali per rilanciare la competitività del sistema.

Tra le proposte per arginare la crisi e mettere in

sicurezza il settore edilizio in maniera più ampia, in queste ore i tecnici di Palazzo Chigi stanno vagliando anche la possibilità di introdurre **crediti d'imposta** per gli **affitti** anche per gli immobili delle categorie catastali artigianali, interventi sull'**IMU** e un ritorno della **cedolare secca sui contratti** esistenti per i **negozi**, quale modo per tassare meno le locazioni e per permettere così ai proprietari di rivedere al ribasso il canone.

Ma per le buone intenzioni serviranno livelli di fondi finanziari che solo la trattativa europea potrà consentire di reperire.

Curare l'emergenza e, allo stesso tempo, stimolare la ripresa: sarà questo il sentiero stretto e difficile che il

Governo si accinge a percorrere nelle prossime ore e l'imminente decreto che sarà approvato in settimana sembrerebbe voler puntare anche sull'importanza dell'**edilizia di qualità**, non solo per l'equilibrio della politica economica, ma anche per le politiche a sostegno della ripresa dell'occupazione.

Il premier Conte ha preannunciato questa interessante intenzione legislativa e dovrebbe essere "un meccanismo articolato a consentire ai cittadini di beneficiare di sconti pari al costo pressoché totale dei lavori su lavori anti-sismici e di efficientamento energetico".

Vedremo nei prossimi giorni se all'annuncio seguirà la norma.

Fisco

In Gazzetta Ufficiale

Pagamenti elettronici tracciabili: modalità e criteri di trasmissione delle commissioni pagate

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento della Banca d'Italia che dà attuazione al decreto fiscale 2020 in materia di credito di imposta riconosciuto agli esercenti attività d'impresa, arte e professioni per le commissioni pagate da questi ultimi in relazione a transazioni effettuate da consumatori con strumenti di pagamento elettronici tracciabili. In particolare, la Banca d'Italia individua le modalità e i criteri con cui i prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato un contratto di convenzionamento con gli esercenti, devono trasmettere agli stessi, mensilmente e per via telematica, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020 il provvedimento della Banca d'Italia con cui viene data attuazione alle previsioni contenute nell'art. 22 del decreto fiscale 2020 in materia di **credito di imposta** riconosciuto agli esercenti attività d'impresa, arte e professioni per le **commissioni pagate** da questi ultimi in relazione a transazioni effettuate da consumatori con strumenti di pagamento elettronici tracciabili. In particolare, la Banca d'Italia individua le modalità e i criteri con cui i prestatori di servizi di pagamento, che hanno stipulato un contratto di convenzionamento con gli esercenti, devono trasmettere agli stessi, **mensilmente e per via telematica**, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.

Ambito oggettivo

Dal **1° luglio 2020**, agli esercenti attività d'impresa, arte e professioni spetta un **credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate** per le transazioni effettuate con carta di debito, di credito o prepagata o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito è riconosciuto per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e i compensi relativi all'anno precedente **non siano di ammontare superiore ad euro 400.000**.

Per il riconoscimento del credito d'imposta, gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli

esercenti i sistemi che consentono il pagamento elettronico, sono tenuti a comunicare le informazioni necessarie all'Agenzia delle entrate.

Ambito di applicazione

Il provvedimento deve essere applicato a tutti i **prestatori di servizi di pagamento** autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio della Repubblica e che hanno stipulato un contratto di convenzionamento che consente l'accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi resi nei confronti dei consumatori, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione.

I pagamenti oggetto del provvedimento sono quelli effettuati mediante carte di credito, debito e prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili accettati in Italia e offerti da:

- a) prestatori di servizi di pagamento soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605/1973;
- b) prestatori di servizi di pagamento non ricompresi tra quelli definiti alla lettera a).

Trasmissione delle informazioni

I soggetti convenzionatori trasmettono agli esercenti le seguenti informazioni:

- 1) l'elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- 2) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- 3) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
- 4) un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all'esercente nel mese di addebito che illustri:
 - l'ammontare delle commissioni totali;
 - l'ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
 - l'ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

I soggetti convenzionatori devono trasmettere agli esercenti le informazioni per via telematica **entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento**, utilizzando un formato che ne assicuri l'integrità e l'inalterabilità.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Banca d'Italia, comunicato (Gazzetta Ufficiale 30/04/2020, n. 111)

Fisco

Fornito dall'Agenzia delle Entrate

Consultazione e-fatture: adesione al servizio possibile fino al 4 maggio

I contribuenti soggetti all'obbligo della fattura elettronica hanno tempo fino al 4 maggio 2020 per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. La previsione del decreto fiscale 2020 - secondo cui i file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento oppure fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati sia ai fini fiscali che per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria - priva però, di fatto, di ogni reale contenuto e significato pratico l'opzione per la consultazione delle fatture elettroniche.

Per i contribuenti soggetti all'obbligo di **fatturazione elettronica** è possibile aderire al servizio di **consultazione e acquisizione** delle e-fatture messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Il termine per l'adesione è stato spostato al **4 maggio 2020** per effetto del provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020.

Leggi anche

- Fatture elettroniche: come aderire al servizio di consultazione online
- e-fatture: tutte le regole per aderire al servizio di consultazione e acquisizione
- e-fatture e servizio di consultazione: perché è importante aderire

La consultazione delle e-fatture

Questa funzionalità consente agli operatori IVA di aderire al **servizio di consultazione** e acquisizione delle proprie fatture elettroniche ed è reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate sul portale **Fatture e corrispettivi**.

Anche i consumatori finali potranno sottoscrivere l'**adesione** al servizio all'interno dell'area riservata dove è disponibile anche la dichiarazione precompilata.

C'è tempo fino al **4 maggio** per aderire al servizio e accedere così al proprio archivio di e-fatture.

Dopo questa data, in caso di **mancata adesione**, le fatture elettroniche non saranno più consultabili ed l'Agenzia delle Entrate provvederà a cancellare i file xml, in linea con le soluzioni individuate con il Garante privacy.

L'attivazione del servizio

Al fine di attivare il servizio è necessario sottoscrivere l'apposito accordo con l'Agenzia delle Entrate. In particolare, gli **operatori IVA** possono effettuare la sottoscrizione utilizzando la funzionalità disponibile all'interno del **portale Fatture e corrispettivi**, anche tramite un intermediario delegato, che ha a disposizione anche un servizio di **adesione "massiva"** nel caso in cui debba operare per diversi clienti.

È sempre possibile recedere dal servizio e in questo caso, le e-fatture emesse e ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo al recesso.

Dati e-fattura disponibili per 8 anni

Per effetto dell'art. 14 del decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019), i file delle fatture elettroniche acquisiti tramite il Sistema di interscambio vengono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, superando così anche gli ordinari termini di accertamento pari a 5 o 7 anni.

La nuova previsione priva, di fatto, di significato pratico l'opzione per la consultazione delle fatture elettroniche.

Leggi anche e-fatture, l'utilizzo dei dati rende inutile l'adesione al servizio di consultazione

L'eventuale mancata opzione comporterebbe che solo il contribuente sarebbe impossibilitato ad accedere all'intero file delle proprie fatture elettroniche.

A cura della Redazione

Coronavirus: new updates to the Health and Safety Protocol

di Federico Strada , Tommaso Erboli - DLA Piper Studio Legale Tributario Associato

On 24 April 2020 the protocol signed on 14 March for the contrast and containment of the spread of Covid-19 in the workplace was updated. The protocol adds several new measures that take into account the most recent decrees adopted by the Italian government. Companies authorized by government decrees to carry out their activities should in any case provide for working conditions that guarantee adequate levels of protection for all employees. Failure to comply will result in the suspension of the activity until the safety conditions are restored.

Following the **COVID-19** virus diffusion, on March 14th, 2020, the main Italian employers' organizations together with the most representative Trade Unions have adopted - upon request by the Labor, Economy and Health Ministries - a protocol aimed at providing a set of guidelines and measures **to safeguard employees' health** and safety at the workplace.

The Protocol's intent was to implement the provisions laid down in the Presidential Decree of March 11th, 2020, which recommended employers' and trade union organizations to enter into specific agreements. Forty days later, on April 24th, 2020, the Protocol has been updated by means of the developments relating to the **diffusion of the virus** and the accurate prevention methods have been included in the document.

Information notice and mandatory communications

The Protocol includes all the provisions included in the first document and adds **several new measures** taking into account the most recent decrees adopted by the Italian Government.

As already mentioned in the previous document, the Protocol highlights that companies which are allowed by the governmental decrees to carry out their activities should in any case provide for working conditions that ensure adequate levels of protection for all employees. The updated Protocol adds the provision according to which failure to do so will result in the suspension of the activity until safety conditions are restored.

Moreover, with reference to information measures, the Protocol now underlines that all companies are required to provide adequate information to all its employees. Such information needs to be tailored on their duties and their working environment and needs to provide for adequate guidelines relating to the **correct use of personal protective equipment (PPE)**.

Among the other main novelties, the new Protocol provides for specific regulations relating to employee's entrance at the workplace. All employees who have

been affected by the virus will be required to deliver a **medical certification** stating they are not contagious anymore before entering any company premises. Moreover, also third parties (e.g. cleaning companies) entering the company premises will be required to make sure that their employees are not contagious and, if they are, they will be required to immediately notify the health authorities to help identify any possible contacts. In any case, companies are also required to deliver any third party all relevant information relating to the content of the implemented protocols to make sure that their compliance is met.

Hygiene provisions

The new protocol provides for additional hygiene measures to be adopted by all companies operating in the most affected Italian areas as well as by all companies which have registered confirmed or suspected cases of COVID-19. These additional measures include **mandatory sanitization** of all working environments, such as workstations and common areas. In any case, all employees working or passing through common areas will be required to wear appropriate PPE, such as surgical masks.

Smart working and social distancing

The new Protocol makes it clear once again that distance working needs to be encouraged by all companies. If work from home is not possible, then social distancing at the workplace needs to be guaranteed by each employer by means of the implementation of adequate measures, such as rotation systems between employees to reduce the number of workers at the premises by alternating rest periods, breaks and flexible working hours. In order to facilitate social distancing, **workplaces should also be restructured** to minimize contacts between employees. Companies are also encouraged to avoid having their employees take public transport and, if possible, they should provide for private transport services.

The company doctor and health surveillance

Lastly, important novelties have been introduced with

reference to the company doctors' powers and functions. In particular, the company doctor is now entitled to suggest the adoption of any diagnostic means he should deem appropriate for the containment of the spread of the virus at the workplace. Among these diagnostic means, the company doctor may suggest

to take **serological tests**, swabs and/or to subject employees to temperature controls at the entrance.

Moreover, the company doctor will also be required to help identify any possible employee which should result more exposed or fragile in comparison with the others.

Lavoro e Previdenza

Per i settori con picchi d'attività

Coronavirus: nuove assunzioni a termine con quali causali?

di Roberto Maurelli - Avvocato in Roma

Settori economici completamente paralizzati e settori che, invece, non solo sono ancora operativi, ma addirittura registrano punte di attività notevoli come ad esempio quello della grande distribuzione. Lo scenario delineatosi nelle ultime settimane rivela profondi contrasti. Per far fronte alle punte di attività, senza incrementare in via definitiva la consistenza dell'organico, è possibile ricorrere ai contratti a termine. Il decreto Dignità non richiede alcuna causale per la prima assunzione a termine con contratto di durata pari, o inferiore, a dodici mesi. Quando scatta l'obbligo di inserire una causale? E quale causale devono indicare i datori di lavoro ai tempi dell'emergenza COVID-19?

Il tema del presente articolo sarà trattato in uno dei prossimi numeri di **Guida alle Paghe**, il mensile diretto da **Massimo Brisciani**, dedicato ai professionisti e alle aziende che si misurano quotidianamente con

l'elaborazione della **busta paga** e gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

Wolters Kluwer

Guida alle paghe

Il mensile per l'elaborazione della busta paga e i relativi adempimenti amministrativi

- Ricca di esemplificazioni pratiche, tabelle retributive, contributive e fiscali, schede dei Ccnl
- Con le indispensabili Guide operative e Scadenze contrattuali

SCOPRI L'OFFERTA

Lo scenario delineatosi nelle ultime settimane propone una stridente antitesi fra settori economici completamente paralizzati ed altri che, invece, non solo sono ancora operativi, ma addirittura registrano **punte di attività notevoli**; si pensi ai magazzini a libero servizio (i c.d. supermercati), alle strutture sanitarie che hanno dovuto dotarsi di personale medico e paramedico aggiuntivo, a tutte quelle imprese del settore chimico farmaceutico, tessile o metalmeccanico che, per la specialità dei loro prodotti (mascherine, caschi sanitari protettivi, lettini attrezzati, macchinari per terapia intensiva, prodotti per analisi virali, ecc.) sono di supporto al Sistema Sanitario Nazionale.

Per far fronte alle suddette punte di attività, senza incrementare in via definitiva la consistenza dell'organico, è possibile ricorrere ai contratti a termine; tanto più che, per la **prima assunzione a termine** con contratto

di durata pari, o inferiore, a dodici mesi, la legge non richiede alcuna causale (cfr. art. 19, comma 1, D.lgs. n. 81/15).

Il Decreto legge 12 luglio 2017, n. 87, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2018, n. 96 (c.d. decreto Dignità), ha invece (re)introdotto l'obbligo di indicare la causale giustificatrice:

- a) per i **contratti di durata ultrannuale**, ovvero
- b) per le **proroghe** disposte dopo i primi dodici mesi, ovvero
- c) per gli eventuali **rinnovi**.

Le continue modifiche normative, nonché le molteplici diverse interpretazioni giurisprudenziali, impongono alcune riflessioni sulle suddette causali, tantopiù nell'attuale situazione eccezionale e straordinaria, che offre ampie opportunità di impiego dell'istituto.

Incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria

Le esigenze imprenditoriali connesse ai picchi di attività suggeriscono, in via generale, di utilizzare la causale delle «esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria» di cui all'art. 19, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 81/15.

Questa causale, finora, ha avuto “scarso successo”. Ciò essenzialmente per due ragioni.

La prima ragione è la genericità del **requisito della “significatività”** dell'incremento della “attività ordinaria”, in quanto il legislatore non chiarisce quando un certo incremento possa effettivamente ritenersi “significativo”. Ciò implica, dunque, che, in assenza di indici concreti di misurazione, l'eventuale contrasto fra datore e lavoratore, circa la sussistenza o no del requisito, potrà essere risolto solo in giudizio, facendosi carico dei tempi, dei costi e dell'incertezza del processo.

La seconda ragione è la scarsa utilità applicativa del requisito della **“non programmabilità”** dell'incremento della “attività ordinaria”; invero, questa “non programmabilità” dell'incremento esclude la giustificazione del contratto a tempo determinati in tutti i casi in cui i picchi di “attività ordinaria” sono imputabili ad atti gestionali, relegando l'utilizzo del contratto a termine ai soli casi in cui l'esigenza occupazionale sorge per eventi del tutto casuali o, comunque, indipendenti dall'assetto organizzativo deciso dall'imprenditore. Se non bastasse, perfino le intensificazioni cicliche, secondo alcuni autori, non sarebbero fronteggiabili ricorrendo a questa causale, stante la coincidenza tra i concetti di prevedibilità (dei cicli) e programmabilità (dell'esigenza imprenditoriale).

Tuttavia, proprio i picchi di attività aziendale registrati in alcuni settori, in seguito all'emergenza COVID-19, presentano tutti i requisiti richiesti dalla fattispecie di cui all'art. 19, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 81/15, rendendo così pienamente operativa una causale altrimenti destinata a cadere nell'oblio. Si pensi al caso della **grande distribuzione** organizzata: il picco di lavoro è certamente “temporaneo”, in quanto inevitabilmente connesso alla durata della pandemia; allo stesso tempo, esso è altresì “significativo” e “non programmabile”, in quanto alimentato dal panico della clientela e dall'ansia dell'approvvigionamento, e cioè da fenomeni che hanno una dimensione di massa, e per giunta non pianificabili, stante l'imprevedibilità delle reazioni della clientela.

Esigenze temporanee e oggettive, estranee

all'ordinaria attività

I datori di lavoro che, invece, hanno necessità di assumere personale a tempo determinato, per consentire la riconversione della propria attività ordinaria in altra attività di supporto all'emergenza COVID-19 (ad esempio per produrre mascherine, tute e ventilatori) potranno utilizzare la causale delle «esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività» di cui all'art. 19, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 81/15.

Si tratta, anche in questo caso, di una causale scarsamente utilizzata finora, poiché esclude tutte le esigenze occupazionali riconducibili all'ordinaria attività aziendale.

L'attuale formulazione, nel fare riferimento non solo alla **“temporaneità” dell'esigenza** ma anche alla “oggettività” della stessa, nonché alla sua estraneità all'ordinaria attività di impresa, sembra voler declinare il carattere dell'esigenza in termini di eccezionalità della stessa.

Inoltre, la norma sembra escludere che un contratto a tempo determinato possa essere stipulato per ragioni di tipo soggettivo riferibili al lavoratore, mentre sembra consentire l'assunzione a termine ogniqualvolta sia sussistente, e verificabile, un assetto aziendale, anche derivante da libere scelte imprenditoriali, da cui discenda un'esigenza temporanea e destinata a cessare ad una certa data, determinata o comunque determinabile.

In particolare, in base al parametro dell'oggettività, il carattere della temporaneità non può essere valutato ex ante, secondo un giudizio prognostico sulla precarietà dell'esigenza, dovendo piuttosto esservi la certezza che quest'ultima sia destinata a cessare, ponendo così fine anche alla necessità occupazionale.

Nel caso della **riconversione imprenditoriale** motivata dall'emergenza COVID-19, tuttavia, è evidente che sono integrati perfino i suddetti stringenti requisiti, stante l'implicita estraneità all'ordinaria attività aziendale di una produzione riconvertita, nonché la temporaneità ed oggettività dell'esigenza, vista la natura sicuramente transitoria della pandemia.

Esigenze di sostituzione di altri lavoratori

Non solleva particolari dubbi interpretativi la causale dell'assunzione a termine per esigenze sostitutive.

Occorre solo precisare che le esigenze sostitutive sono, per loro stessa natura, temporanee e riconducibili all'ordinaria attività aziendale.

Ciò significa che la suddetta causale potrà essere utilizzata anche per far fronte alle **assenze determinate da malattia**, anche per il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria (cfr. art. 26, D.L. n. 18/20), dalla fruizione

dei **congedi per i genitori** (cfr. artt. 23 e 25, D.L. n. 18/20), dei permessi per l'assistenza al familiare disabile (cfr. art. 24, D.L. n. 18/20), ovvero dal godimento

delle **ferie** e dei **permessi residui** per quei lavoratori che non possono svolgere la prestazione in modalità agile (cfr. art. 87, D.L. n. 18/20).

Lavoro e Previdenza

Online il nuovo modello di autodichiarazione

Fase 2: al via i controlli sulle attività produttive, industriali e commerciali

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Riaprono le aziende e partono i controlli. Ad annunciarlo è il Ministero dell'Interno che, con la circolare del 2 maggio 2020, spiega che nella fase 2 le ispezioni non saranno più di competenza dei Prefetti ma saranno affidate a nuclei ispettivi a composizione mista con personale proveniente dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro e delle Aziende sanitarie locali. I controlli si concentreranno sull'osservanza, da parte delle imprese, delle prescrizioni contenute nei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto da Governo e parti sociali. Aggiornato infine il

Al via la **fase 2**. Dal 4 maggio 2020 circa **4 milioni di lavoratori** tornano a lavoro. Ripartono, infatti, diverse attività produttive industriali come quelle del **settore manifatturiero** e delle **costruzioni** nonché il **commercio all'ingrosso** funzionale alle relative filiere.

L'elenco delle attività produttive non sospese è contenuto nell'allegato 3 del **DPCM 26 aprile 2020** e comprende anche le attività relative al settore del tessile, della moda, dell'auto, dell'industria estrattiva, della fabbricazione di mobili.

Il Ministero dell'Interno, con la circolare del Gabinetto del Ministro del 2 maggio 2020, nel fornire indicazioni operative sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, spiega come si svolgeranno i **controlli** relativi alle attività produttive, industriali e commerciali.

Pubblicato inoltre il modello di autodichiarazione utilizzabile per gli spostamenti dal 4 maggio 2020. Il Ministero dell'Interno però evidenzia che può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali.

Ma quali attività sono consentite dal 4 maggio?

Attività produttive consentite

Il Governo, con le FAQ pubblicate lo scorso 2 maggio, ha chiarito che può continuare ad essere svolta, in quanto espressamente autorizzata dall'allegato 3 del DPCM 26 aprile 2020, codice Ateco 33, l'attività di **riparazione e manutenzione** di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane. Possono inoltre continuare a prestare servizio, **colf, badanti e babysitter** a prescindere dalla convivenza con il datore di lavoro. Tale attività, spiega il Governo, è infatti ricompresa nel codice Ateco 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico).

Proseguono poi tutte le **attività professionali**, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, in quanto prevale la natura dell'attività non la forma con cui la

stessa si esercita.

Riaprono inoltre i **cantieri edili**. Sempre l'allegato 3 al DPCM del 26 aprile 2020, infatti, richiama la categoria "ingegneria civile", identificata con il codice Ateco 42 all'interno della quale rientrano (solo a titolo esemplificativo) le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzioni di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari.

L'articolo 2, comma 2, del DPCM 26 aprile 2020 infine prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, possa continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile.

Cosa cambia

Il Ministero dell'Interno, con la circolare del 2 maggio 2020, nel fornire indicazioni applicative delle norme del DPCM 26 aprile 2020, valide sull'intero territorio nazionale dal 4 al 17 maggio 2020, fa presente che l'art. 2 ha ampliato il novero delle attività produttive industriali e commerciali consentite. L'elenco delle attività previste dal DPCM del 10 aprile 2020 è stato infatti integrato con **nuovi codici Ateco** e all'interno dei codici Ateco già presenti nell'allegato del DPCM del 10 aprile 2020 sono state aggiunte ulteriori attività. Ciò ha comportato che, per l'esercizio delle attività produttive, dal 4 maggio, venga eliminata ogni forma di comunicazione o **autorizzazione preventiva da parte del Prefetto** come invece precedentemente richiesto per la prosecuzione delle attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, delle attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché delle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere produttive.

Rispetto dei protocolli di sicurezza

Le imprese che proseguono o riaprono l'attività sono tenute a rispettare i contenuti dei protocolli di sicurezza negli **ambienti di lavoro** siglati per vari comparti produttivi. Nel dettaglio il riferimento è al protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, al:

- protocollo condiviso di regolamentazione nei **cantieri**, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali,
- protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel **settore del trasporto e della logistica** sottoscritto il 20 marzo 2020.

Il DPCM 26 aprile 2020 prevede espressamente che la mancata attuazione dei protocolli che non assicurano adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Controlli in azienda

Il Ministero dell'Interno, con la circolare del 2 maggio 2020, chiarisce che la verifica della sussistenza delle condizioni richieste per la prosecuzione delle attività aziendali, dal 4 maggio al prossimo 17 maggio non è più demandata ai Prefetti, ma è sostituita (nella fase emergenziale) da un **regime di controlli ad hoc** che si concentreranno sull'osservanza, da parte delle imprese, delle prescrizioni contenute nei protocolli di sicurezza elencati.

Su questo punto, il Ministero dell'Interno rimarca l'importanza di garantire una "attenta" vigilanza sull'attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza da Covid-19 all'interno delle

aziende programmando specifici servizi di controllo attraverso **nuclei ispettivi a composizione mista**, costituita da personale proveniente dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro e delle Aziende sanitarie locali.

Sanzioni

Il Ministero dell'Interno sottolinea poi che, l'art. 2, comma 6 del DPCM 26 aprile 2020 attribuisce alle prescrizioni contenute nei tre protocolli di sicurezza citati la natura di **misure di contenimento del contagio** il che comporta che, per la loro violazione, si applichi il sistema sanzionatorio di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

Tale articolo nello specifico prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da **euro 400 a euro 3.000**. Le sanzioni sono aumentate fino a un terzo se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto o dalle Autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni può essere disposta la **chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio** per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria viene scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Tutto ciò naturalmente fatto salvo che il fatto contestato costituisca reato. Per la verifica dell'eventuale sussistenza degli estremi di un **illecito penale** si dovrà fare riferimento alle violazioni di cui al T.U. unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lavoro e Previdenza

Le misure allo studio

Decreto Maggio: sospensione dei licenziamenti per 5 mesi

di Eufrazio Massi - Esperto di Diritto del lavoro e Direttore del sito www.dottrinalavoro.it

Dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto Cura Italia, l'avvio delle procedure collettive di riduzione del personale (articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991) è precluso per 5 mesi (e non più per 60 giorni) e durante lo stesso periodo sono sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020. Sono altresì sospese le procedure che i datori di lavoro, con un organico superiore alle 15 unità, devono seguire se intendono procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo che richiede, per gli assunti in data antecedente il 7 marzo 2015, il tentativo di conciliazione presso la commissione istituita avanti all'Ispettorato territoriale del Lavoro competente. Sono alcune delle novità previste dalla prima bozza del decreto Aprile (ormai decreto Maggio).

I decreti legge correlati al COVID-19 si susseguono vorticosamente e le norme, appena definite, vengono cambiate per far fronte alle necessità emergenti.

A ciò non sfugge il **"Decreto Aprile"** (la breve analisi riguarda una **bozza non definitiva** in circolazione alla data del 30 aprile) la cui approvazione da parte dell'Esecutivo è prevista per i primi giorni di maggio: si tratta di norme difensive, emergenziali, che sono tra loro correlate per cui se si mettono sul piatto della bilancia gli **ammortizzatori sociali** di ogni tipo per tutti i lavoratori subordinati fino al prossimo 31 ottobre, i **congedi parentali extra**, i **bonus per partite IVA** e **lavoratori autonomi** nonché quelli per **colf e badanti**, il c.d. **reddito di emergenza** e quello di **cittadinanza**, appare coerente anche la proroga della disposizione già contenuta nell'art. 46 del D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 con la quale vengono "stoppage" le **procedure collettive di riduzione di personale** ed i **licenziamenti individuali** o plurimi per giustificato motivo oggettivo. Per quel che riguarda gli ammortizzatori sociali, l'unica eccezione alla durata è rappresentata da una disposizione specifica che riguarda l'integrazione salariale nel settore agricolo (**CISOA**) con causale COVID-19: la durata massima è di 120 giorni compresi tra il 23 febbraio ed il 31 dicembre 2020, con concessione della integrazione salariale da parte del Direttore della sede INPS, in deroga all'art. 14 della legge n. 457/1972 che prevede la competenza di una commissione costituita anche dalle parti sociali e presieduta dal Capo dell'Ispettorato territoriale del Lavoro.

Blocco dei licenziamenti: novità del decreto Aprile

Tornando al tema della sospensione dei recessi occorre sottolineare come l'art. 46 avesse già subito alcune modifiche in sede di conversione: ora la bozza di decreto legge, intervenendo specificatamente sulle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e

individuali per giustificato motivo oggettivo, stabilisce alcune precise novità, sicché il predetto articolo 46 può leggersi nel modo seguente:

- a) dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, l'avvio delle **procedure ex art. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 è precluso per 5 mesi** (e non più per 60 giorni) e durante lo stesso periodo sono sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio u.s.: sono fatte salvi (alla luce dell'emendamento approvato in sede di conversione) i recessi relativi al **personale impiegato in appalti** che sia stato riassunto a seguito del subentro di altra impresa in conseguenza di un obbligo di natura legale (ad esempio, "codice degli appalti pubblici"), di CCNL (ad esempio, art. 4 del contratto collettivo "multi servizi") o di clausola inserita nel contratto di appalto (ad esempio, codicillo nel bando di gara);
- b) le procedure di **licenziamento per giustificato motivo oggettivo** ex art. 7 della legge n. 604/1966 in corso alla data del 17 marzo 2020 sono sospese;
- c) per 5 mesi, a partire dal 17 marzo 2020, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati, il datore di lavoro non può recedere dal contratto di lavoro per un giustificato motivo oggettivo come identificato dall'art. 3 della legge n. 604/1966;
- d) il datore di lavoro che, a prescindere dal numero dei dipendenti, nel periodo 23 febbraio - 17 marzo abbia licenziato per giustificato motivo oggettivo, uno o più lavoratori, può **revocare il provvedimento** senza essere sottoposto a scadenze temporali, derogando alle previsioni ex art. 18, comma 10, della legge n. 300/1970, purché, contestualmente, richieda un trattamento di integrazione in deroga per il soggetto (o i soggetti) interessati dalla data di efficacia del provvedimento di licenziamento. Il rapporto (o i singoli rapporti) vengono ripristinati, senza soluzione di continuità, e senza alcun onere o sanzione in carico al datore di lavoro.

Fin qui il testo coordinato che, a mio avviso merita

qualche riflessione.

Ambito di applicazione

Parto dal primo punto: fino al 16 agosto la preclusione ha effetto:

a) sull'art. 4 della legge n. 223/1991: è questa una disposizione che riguarda le **imprese** che sono giunte **al termine del periodo di integrazione salariale straordinaria** e che non possono assicurare la piena ripresa dell'attività a tutto il personale coinvolto nell'ammortizzatore sociale straordinario utilizzato (riorganizzazione, crisi aziendale, contratto di solidarietà difensivo) e che, al contempo, non hanno la possibilità di offrire valide alternative;

b) sull'art. 5 della legge n. 223/1991: questa disposizione, regola, la parte finale della procedura effettuata secondo i passaggi procedimentali fissati dall'art. 4 (lettera inviata alle organizzazioni sindacali sui motivi e sulle possibili misure alternative, esame congiunto in sede sindacale o, se del caso, amministrativa entro i termini fissati dalla norma). Il datore di lavoro concluso l'iter deve procedere ad individuare i lavoratori oggetto di recesso sulla scorta dei **criteri individuati dall'accordo sindacale** o, in mancanza, dalla legge, in concorso tra loro (anzianità aziendale, carico familiare, esigenze tecnico produttive): ebbene, pur se l'imprenditore si trova in questa fase tutto è sospeso;

c) sull'art. 24 della legge n. 223/1991: tale norma riguarda i **datori di lavoro che occupano più di 15 lavoratori** e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività, hanno come obiettivo quello di effettuare almeno 5 licenziamenti nell'arco temporale di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nella provincia. Le disposizioni si applicano a tutti i recessi che siano riconducibili alla stessa riduzione o trasformazione. La procedura riguarda anche i datori di lavoro, come sopra dimensionati, che intendessero cessare l'attività. Alla procedura non sono interessati i contratti a termine in scadenza, quelli edili correlati alla fine dei lavori, i rapporti stagionali e quelli di natura saltuaria.

La norma ha effetto anche sulle **procedure di riduzione collettiva di personale pendenti** avviate dopo il 23 febbraio, quando furono emessi i primi provvedimenti di restrizione: esse risultano bloccate e potranno riprendere dal punto in cui si è verificato lo stop a partire dal prossimo 16 agosto. Il Legislatore ha, invece, fatte salve quelle iniziate prima del 24 febbraio.

Tentativo di conciliazione

Con il secondo punto la norma focalizza la propria attenzione sull'art. 7 della legge n. 604/1966: si tratta dell'iter procedimentale obbligatorio che tutti i datori

di lavoro con un organico superiore alle 15 unità debbono seguire allorquando abbiano l'intenzione di procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo che richiede, per gli assunti in data antecedente il 7 marzo 2015, il tentativo di conciliazione presso la commissione istituita avanti all'Ispettorato territoriale del Lavoro competente. Ebbene, fino al 16 agosto, qualunque sia il momento della procedura, tutto viene bloccato. Si ha motivo di ritenere che lo "stop" della procedura porti, in molti casi, a **dimissioni** o a **risoluzioni consensuali**, ovviamente incentivate, alle quali non può, però, seguire il trattamento di NASpI previsto dalla norma in caso di raggiungimento dell'accordo in sede di commissione di conciliazione.

Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo

Con il terzo punto la norma si riferisce a tutti i datori di lavoro, anche quelli con un organico estremamente ridotto: fino al 16 agosto, non è possibile procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo che, ricordo, sono ben delineati nell'art. 3 della legge n. 604/1966 e fanno riferimento a:

a) **ragioni inerenti l'attività produttiva** come, ad esempio, ad una diminuzione delle commesse o ad una attività ridotta a seguito di esternalizzazione;

b) **ragioni inerenti il regolare funzionamento dell'impresa**.

Nel blocco rientrano anche i **licenziamenti plurimi** ivi compresi quelli di un datore di lavoro, dimensionato sotto i 15 dipendenti che intende cessare la propria attività.

Qui, a mio avviso, si sarebbe potuto pensare ai **"licenziamenti non oppositivi"** già presenti nel nostro ordinamento come, ad esempio, nei contratti di solidarietà. Ciò avrebbe portato il datore di lavoro a risolvere il rapporto (si pensi, ad esempio, ai casi di "isospensione" ex art. 4, commi da 1 a 7-ter della legge n. 92/2012 o a quelli correlati all'assegno di ricollocazione) e il lavoratore a fruire del trattamento di NASpI, cosa che gli avrebbe consentito di presentarsi ad altro datore di lavoro avendo nel "portafoglio" un incentivo all'assunzione legato allo stato di disoccupazione da far fruire allo stesso.

Revoca del licenziamento

Il quarto punto, che è una novità rispetto al testo dell'art. 46, quale scaturito dalla legge di conversione n. 27, riguarda quei datori di lavoro che nel periodo 23 febbraio - 17 marzo (data a partire dalla quale è scattata la sospensione dei licenziamenti) hanno proceduto a recessi, per giustificato motivo oggettivo, a prescindere dai loro limiti dimensionali: ebbene, si derogava al comma 10 dell'art. 18 della legge n. 300/1970.

Ciò significa che la revoca può avvenire anche se sono **trascorsi più di 15 giorni dal licenziamento**, che il rapporto riprende senza soluzione di continuità che il lavoratore non ha diritto alla retribuzione maturata nel periodo antecedente la revoca e che non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dall'art. 18 della legge n. 300/1970. Tutto questo, però, alla sola condizione che il datore richieda per lo stesso **la Cassa in deroga** dal giorno in cui abbia avuto efficacia il licenziamento (i termini ci sono, atteso che l'istanza può essere avanzata entro 4 mesi dalla fine del mese in cui è iniziata la sospensione o la riduzione di orario).

N.B. La bozza del Decreto Legge parla di "CIG in deroga" anche se il datore di lavoro, per le proprie dimensioni o settore richiede, in via ordinaria, un altro ammortizzatore (e ciò mi sembra una singolarità).

Licenziamenti esclusi dal blocco

Restano fuori dal blocco (ma l'elencazione non è esaustiva):

- a) i licenziamenti per **giusta causa** che, comunque, obbligano il datore alle procedure garantiste previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970, come ricordato dalla Corte Costituzionale;
- b) i licenziamenti per **giustificato motivo soggettivo**, ivi compresi quelli di natura disciplinare, anch'essi soggetti all'iter procedimentale del citato art. 7;
- c) i licenziamenti per **raggiungimento del limite massimo di età** per la fruizione della pensione di vecchiaia, atteso che la prosecuzione fino ai 70 anni discende da un accordo tra le parti e non è un diritto potestativo del dipendente, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 17589 del 4 settembre 2015;
- d) i licenziamenti determinati da **superamento del periodo di comportamento**, atteso che la procedura è "assimilabile" al giustificato motivo oggettivo ma non è giustificato motivo oggettivo;
- e) i licenziamenti per **inidoneità**;

f) i licenziamenti dei **dirigenti** che sono determinati da "giustificatazza", cosa diversa dalla procedura rigoristica che interessa gli altri lavoratori subordinati;

g) i licenziamenti durante o al termine del **periodo di prova** sottoscritto dalle parti prima della costituzione del rapporto, con l'indicazione sia della durata che delle mansioni da svolgere;

h) i licenziamenti dei **lavoratori domestici** che sono "ad nutum";

i) i licenziamenti dei **lavoratori dello spettacolo a tempo indeterminato** (cosa rara), laddove nel contratto di scrittura artistica sia prevista la c.d. "clausola di protesta", cosa che consente la risoluzione del rapporto allorquando il lavoratore sia ritenuto non idoneo alla parte;

j) la risoluzione del **rapporto di apprendistato** al termine del periodo formativo a seguito di recesso ex art. 2118 c.c.: qui, non appare ravvisabile il giustificato motivo oggettivo.

In conclusione

Mi chiedo, a conclusione di questa breve riflessione, se la disposizione possa ritenersi costituzionale e ciò non cozzare con l'art. 41 della Costituzione che sancisce la libertà dell'iniziativa economica.

La mia risposta è che, in tempi di crisi emergenziale dovuta al coronavirus, in un momento in cui il Legislatore ha assicurato ammortizzatori sociali per tutti, cercando di non far restare fuori dalla tutela alcun lavoratore subordinato, con costi a carico della collettività, la disposizione possa dirsi costituzionale anche alla luce di una lettura ampia dell'art. 38 laddove si afferma che i lavoratori hanno diritto a mezzi adeguati anche per la **disoccupazione involontaria**: ora, non ci si riferisce, soltanto, alla NASpI, ma anche a tutti quegli ammortizzatori sociali "a tempo" per i quali il datore di lavoro non paga alcun contributo addizionale e che sono neutri rispetto alla durata massima complessiva prevista dal D.L.vo n. 148/2015.

Lavoro e Previdenza

Tutela dati personali

App Immuni: parere positivo del Garante privacy

Il Garante della privacy, con il parere del 29 aprile 2020, ha riconosciuto la conformità del sistema al regolamento europeo e alle linee guida predisposte il 21 aprile dal Comitato europeo per la protezione dei dati. L'uso della app, nonché ogni trattamento di dati personali sono interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza, cioè il 31 luglio e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Il **Garante per la tutela dei dati personali**, con il parere iscritto nel Registro dei provvedimenti n. 79 del 29 aprile 2020, ha espresso parere favorevole sulla proposta normativa concernente il tracciamento dei contatti fra soggetti tramite apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile, la c.d. **app Immuni**, volta al tracciamento dei contagi da COVID-19. Il parere è stato richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla proposta normativa per il tracciamento dei contatti fra soggetti mediante apposita applicazione su dispositivi di telefonia mobile nell'ambito delle strategie di contenimento dell'epidemia Covid-19. Il titolare del trattamento è il Ministero della salute e che il trattamento riguarda il tracciamento effettuato tramite l'utilizzo di un'applicazione, installata su base volontaria e destinata alla registrazione dei soli contatti tra soggetti che abbiano parimenti scaricato l'applicazione.

Lo stesso Ministero della salute adotti misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, assicurando in particolare che:

- i **dati personali** raccolti dall'applicazione siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al Covid-19, individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero della salute;
- il trattamento effettuato per il tracciamento dei contatti sia basato sul trattamento di dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati, con esclusione di ogni forma di **geolocalizzazione** dei singoli utenti;
- siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;
- i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche

nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo, stabilito dal Ministero della salute, strettamente necessario al tracciamento e cancellati in modo automatico alla scadenza del termine.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Garante per la protezione dei dati personali, parere 29/04/2020

Lavoro e Previdenza

Corte di Giustizia UE

Pensionati pubblici: possono essere assoggettati a normative tributarie nazionali differenti

L'INPS ha negato a due cittadini italiani, ex impiegati del settore pubblico che godono di una pensione corrisposta dall'Ente, di corrispondergli l'importo della pensione al lordo dell'imposta alla fonte da parte dell'Italia, in modo da poter godere delle agevolazioni fiscali offerte dal Portogallo dove hanno stabilito la residenza. La Corte di Giustizia UE ricorda che gli Stati membri sono liberi, nel quadro di convenzioni fiscali contro le doppie imposizioni, di stabilire i criteri di ripartizione tra loro della competenza fiscale, e secondo la quale tali convenzioni non hanno lo scopo di garantire che l'imposta applicata in uno Stato non sia superiore a quella di un altro Stato. La disparità di trattamento che cittadini italiani lamentano di aver subito discende dalla ripartizione del potere impositivo tra l'Italia e il Portogallo nonché dalle disparità esistenti tra i regimi tributari di questi Stati membri. Alla luce di ciò, non si può parlare di una discriminazione vietata.

La Corte di Giustizia UE è stata chiamata a fornire chiarimenti, nelle cause riunite n. C-168/e C-169/19 nel contesto di una controversia che oppongono, due pensionati all'Istituto nazionale della previdenza sociale in merito al diniego di quest'ultimo di **corrispondere** l'importo delle loro rispettive pensioni **al lordo delle imposte italiane**.

I pensionati, cittadini italiani, sono ex impiegati del settore pubblico italiano e godono entrambi di una pensione corrisposta dall'INPS. Dopo aver trasferito la loro residenza in Portogallo, nel corso del 2015 essi hanno chiesto all'INPS di ricevere, in applicazione dell'articolo 18 e dell'articolo 19, paragrafo 2, della convenzione italo-portoghese, l'importo lordo delle loro pensioni, senza che venisse operato il prelievo

alla fonte dell'imposta da parte della Repubblica italiana. L'INPS ha respinto tali domande, ritenendo che, in forza dell'articolo 19 della convenzione italo-portoghese, a differenza dei pensionati italiani del settore privato, gli impiegati pubblici italiani debbano essere soggetti a imposizione in Italia, e unicamente in detto Stato contraente.

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede se gli articoli 18 e 21 TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro la quale prevede che i redditi di una persona residente in un altro Stato membro, la quale abbia acquisito integralmente detti redditi nel primo Stato membro ma che non abbia la cittadinanza del secondo Stato membro, siano soggetti a imposta unicamente nel primo Stato membro, con la conseguenza di escludere detta persona dal **godimento delle agevolazioni fiscali** offerte dal secondo Stato membro.

Sentenza della Corte

La Corte di Giustizia Ue nella sentenza del 30 aprile 2020 rileva innanzi tutto che:

- la questione è trattata considerando che il **trasferimento della residenza** sia avvenuto dopo la cessazione di qualsiasi attività professionale dei ricorrenti nei procedimenti principali;
- che l'articolo 18 e l'articolo 19, paragrafo 2, della convenzione italo-portoghese, per quanto riguarda le pensioni contemplano, a tal proposito, fattori di collegamento diversi secondo che i contribuenti siano stati occupati nel settore privato o nel settore pubblico. Per quanto concerne quest'ultima categoria di contribuenti, in linea di principio essi sono soggetti a imposizione nello Stato debitore della pensione, a meno che essi non possiedano la cittadinanza dell'altro Stato contraente in cui risiedono.

La Corte ricorda che le convenzioni per **evitare le doppie imposizioni** concluse tra gli Stati membri dell'Unione devono essere compatibili con **il principio della parità di trattamento** e, in generale, con le libertà di circolazione garantite dal diritto primario dell'Unione, e che ha già dichiarato che gli Stati membri sono liberi, nell'ambito di convenzioni bilaterali tendenti a evitare le doppie imposizioni, di stabilire i fattori di collegamento ai fini della ripartizione tra di loro della competenza tributaria.

Tali convenzioni non hanno lo scopo di garantire che l'imposta applicata in uno Stato non sia superiore a quella di un altro Stato. In tale contesto, gli Stati membri, segnatamente, **possono ripartire la competenza tributaria** sulla base di criteri quali lo Stato pagatore o la cittadinanza.

Ebbene, la disparità di trattamento che pensionati

lamentano di aver subito discende dalla ripartizione del potere impositivo tra l'Italia e il Portogallo nonché dalle disparità esistenti tra i regimi tributari di questi Stati membri ed è indipendente dal fatto che essi abbiano o meno la cittadinanza dello Stato membro di residenza. Alla luce di ciò, non si può parlare di una discriminazione vietata.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Corte di Giustizia UE, sentenza 30/04/2020, causa n. C-168/19- C-169/19

Bilancio

Gli emendamenti proposti dal CNDCEC

Decreto Liquidità: necessario un chiarimento per i bilanci 2019

di Alessandro Danovi - Professore associato di economia e gestione delle imprese presso l'Università di Bergamo, di Marcello Pollio - Dottore commercialista in Genova - Membro del Comitato scientifico della Fondazione Centro Studi UNGDC, Presidente Area Giudiziaria, di Alberto Quagli - Professore Ordinario di Economia Aziendale, Università di Genova

Tra gli emendamenti al decreto Liquidità proposti dal CNDCEC, alcuni mirano a chiarire alcune incertezze presenti nelle disposizioni temporanee dettate dal D.L. n. 23/2020 in materia di riduzione del capitale e di principi di redazione del bilancio. I dubbi riguardano, in particolare, l'applicabilità delle disposizioni ai soli bilanci 2020 piuttosto che anche ai bilanci dell'esercizio 2019 (o addirittura precedenti che l'assemblea non abbia per diversi motivi ancora approvato). Una modifica potrebbe essere necessaria, per evitare che di tali norme possano approfittare anche imprese la cui crisi era precedente alla pandemia.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in audizione alla Camera il 24 aprile ha proposto alcune modifiche al D.L. n. 23/2020, tra cui quelle dedicate alle “Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale” (art. 6) e alle “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio” (art. 7).

In particolare, gli emendamenti presentati mirano a ridimensionare l'art. 6 con la motivazione che “l'emendamento è finalizzato a precisare che l'inoperatività dei rimedi societari in caso di perdite registrate nel periodo di riferimento (vale a dire dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020) e l'inoperatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale siano ancorate alle perdite registrate unicamente durante l'esercizio 2020. È opportuno, infatti, che per poter fruire delle summenzionate facilitazioni, che consentono di derogare alle ordinarie regole previste nel codice civile, si riscontri l'esistenza di un **nesso causale** tra le **perdite registrate** e lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Si propone anche l'**abolizione** del comma 2 dell'art. 7, con la motivazione che “l'attuale previsione di cui al comma 2 dell'art. 7 consente di estenderne gli effetti a casi per nulla correlati con l'eccezionalità della situazione epidemiologica e pandemica in atto. Per tali motivi, si propone di sopprimere il comma 2 dell'art. 7.

Incertezze da chiarire

La proposta del CNDCEC mira a chiarire alcune incertezze presenti nel testo attuale che hanno condotto a diversi commenti sulla stampa.

Per quanto riguarda l'art. 6 vi è, infatti, il dubbio sull'**applicazione ai bilanci dell'esercizio 2019**.

A favore di una lettura tesi restrittiva (di applicazione

solo ai bilanci 2020) militerebbe l'idea che la disposizione agevolativa valga per le crisi innescate dalla pandemia (così anche la relazione illustrativa: “la previsione in esame mira a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell'alternativa - palesemente abnorme - tra l'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, e il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile”). Non vi sarebbe, infatti, motivo per consentire ad una società che già al 31 dicembre 2019 aveva perso il capitale sociale (e non in dipendenza di eventi valutativi o successivi) di continuare ad operare evitando la ricapitalizzazione o la liquidazione.

Si potrebbe anche argomentare, in ossequio al principio di economia di scrittura nella produzione normativa, che, se la norma si applicasse indiscriminatamente, sarebbe inutile la precisazione “per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data”, cioè dicembre 2020. Sarebbe, infatti, bastato prevedere il lasso temporale di disapplicazione delle norme poste a protezione del capitale.

Il dubbio nasce però dall'espressione usata dal legislatore: **“esercizi chiusi entro la predetta data”**, che può infatti applicarsi a tutti quelli la cui chiusura sia anteriore al 31 dicembre 2020, quindi non solo al bilancio 2020 ma **anche** a quello **2019** spesso **non ancora approvato** (anche in seguito alle disposizioni sul differimento di cui all'art. 106, D.L. n. 18/2020, che ha prorogato di 60 giorni il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019) e persino ai **bilanci antecedenti**, ove per qualche ragione l'assemblea non avesse provveduto a

coprire la perdita.

Non dimentichiamo che nel 2019 vi erano in Italia circa 30.000 società con patrimonio netto negativo (dati Cerved e Banca d'Italia).

Pertanto, il fatto che per lo stesso periodo (dall'entrata in vigore al 31 dicembre 2020) non operi "la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-*duodecies* del codice civile" (seconda parte dell'articolo) sembrerebbe comunque applicarsi dall'aprile a dicembre 2020, ma non dipendere dal momento in cui la causa si è verificata.

Di scarso aiuto esegetico è la relazione tecnica che utilizza le stesse espressioni lessicali e si limita ad evidenziare come "la norma è tesa ad evitare che le perdite di capitale, dovute alla crisi da Covid-19 e verificatesi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile".

Continuità aziendale

Per l'art. 7 **non vi** è invece **dubbio** sull'applicabilità ai bilanci antecedenti il 2020: "Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente". Il secondo comma estende, infatti, le disposizioni "anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati".

Sul punto peraltro si ritiene che siano proprio i **bilanci dell'esercizio 2019** non ancora approvati a giovare di una norma che permette di non porsi la questione della continuità, in quanto tale proto-postulato del bilancio richiede una prospezione di prosecuzione dell'attività che riguardi almeno i successivi 12 mesi. Tale prospezione ad oggi risulta purtroppo spesso impossibile a compiersi, mentre diverrà sperabilmente possibile nella primavera del 2021, quando la questione della continuità riguarderà i bilanci dell'esercizio 2020 che andranno approvati.

Al di là dell'espressione "bilanci chiusi", atecnica o brachilogica (per "bilanci degli esercizi chiusi"), va

apprezzata oltre alla consapevolezza "delle ricadute, profonde ma temporanee" che la crisi può determinare sulle **prospettive di continuità**, la volontà di richiedere "una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all'insorgere dell'emergenza" (relazione illustrativa).

Qualche perplessità sorge però sempre dalla lettura della relazione illustrativa che destina la norma "alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi Covid-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità".

Su il Sole/24 Ore del 9 aprile Roscini Vitali pur evidenziando alcune problematiche, propendeva per l'applicabilità limitata ai soli eventi 2020, ma la norma estende i suoi effetti anche ai bilanci non ancora approvati "chiusi" entro il 23 febbraio 2020, data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza (D.L. n. 6/2020, n. 6). Tralasciando l'ipotesi in cui, oltre al bilancio 2019, vi fossero anche bilanci antecedenti che l'assemblea non ha per diversi motivi ancora approvato, si potrebbe avere il caso in cui al 31 dicembre 2018 sussistesse la continuità aziendale venuta meno per svariati motivi nel 2019.

Al di là del riferimento della relazione tecnica alla necessità "di neutralizzare gli effetti devianti dell'attuale crisi economica dovuta allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19", appare non agevole sostenere la non applicabilità della disposizione attuale a tale fattispecie, vista la formulazione letterale del secondo comma.

In conclusione, appare senz'altro condivisibile la richiesta rivolta al legislatore di una precisazione in occasione della conversione in legge per evitare che della norma possano approfittare imprese la cui crisi era precedente alla pandemia e difficilmente risolvibile attraverso le disposizioni di rinvio.

BOX IL TESTO DI LEGGE

Le norme

Art. 6

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento

della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 duodecies del codice civile.

Art. 7

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente

nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Finanziamenti

Emergenza Coronavirus

Liquidità imprese: l'accesso a una misura può escludere le altre?

di Roberto Lenzi - Co-fondatore Studio RM e presidente di Network Club Mep

Le imprese e i professionisti sono chiamati ad effettuare numerose valutazioni preventive all'accesso delle misure per il credito bancario previste dal decreto Liquidità. La possibilità di sfruttare più misure porta anche alla necessità di valutare i vari regimi di aiuto in campo, tra cui anche il nuovo quadro temporaneo di aiuti in risposta al Covid-19 e i pre-esistenti regime "de minimis" e regolamento 651/2014 in materia di aiuti di Stato. La mancata valutazione di questi aspetti potrebbe determinare il non accoglimento della richiesta di garanzia. Come procedere allora correttamente evitando pericolosi errori?

Una delle domande più frequenti che le **imprese** e i **professionisti** si stanno ponendo è se l'accesso a una delle misure per facilitare l'accesso al credito introdotte dal **decreto Liquidità** (D.L. n. 23/2020) impedisce di sfruttare le altre misure.

Alcune imprese sono inoltre alle prese con problemi di saturazione del **plafond "de minimis"** e la domanda che si pongono è se questo crea problemi per beneficiare delle varie misure che sono state introdotte in risposta all'emergenza.

La lettura combinata dei vari decreti legge e della normativa comunitaria, oltre ai vari chiarimenti che gli enti gestori delle misure hanno fornito, permette di rispondere a questi quesiti e apre alla possibilità per le imprese e i professionisti di **mixare i vari interventi** e di sfruttare l'ulteriore plafond rispetto a quello già utilizzato in passato sul "de minimis".

Accesso a più strumenti

Il decreto Liquidità ha introdotto una **pluralità di strumenti** a favore della liquidità delle imprese, che peraltro vanno ad aggiungersi ad un'ampia platea di strumenti finanziari che già esistevano prima dell'emergenza Covid-19.

Le imprese e i professionisti non sono limitati ad una sola scelta in relazione ai vari strumenti, ma, soprattutto i soggetti più strutturati, potrebbero optare per accedere a più di uno degli strumenti messi in campo per la liquidità.

Oltre al **finanziamento** fino a **25 mila euro** garantito al 100%, quindi, le imprese potrebbero approcciare anche i finanziamenti di importo più elevato. Non solo, laddove non potessero essere rispettati i requisiti richiesti dalla nuova normativa, l'impresa potrebbe comunque accedere alle garanzie nel quadro dei **regimi di aiuto** già esistenti **pre-Coronavirus**.

Questa miriade di possibilità, se da una parte è particolarmente vantaggiosa per le imprese e i professionisti, dall'altra rischia di generare una certa **difficoltà di valutazione** dei vari strumenti, soprattutto laddove

l'impresa debba scegliere per quale regime optare e abbia in passato già sfruttato l'accesso ad altre misure di aiuto.

Leggi anche [Garanzie su finanziamenti al test di convenienza. Come orientarsi](#)

De minimis e aiuto temporaneo

I nuovi interventi introdotti dal decreto Liquidità, per la parte autorizzata dalla UE, sono attuati nell'ambito del quadro temporaneo di sostegno che consente agli Stati membri di sostenere maggiormente l'economia durante l'epidemia di Covid-19. Potendo contare su un nuovo regime di aiuto, l'accesso ai nuovi strumenti di finanziamento non va ad incidere sul plafond previsto dal regime "de minimis".

L'iniziale confusione su questo punto è stata determinata dall'**accavallamento** delle **varie normative** in una sequenza rapida ma non consequenzialmente facile da recepire. In particolare, il **decreto Cura Italia** (D.L. n. 1/2020) è intervenuto prima dell'approvazione del nuovo regime di aiuto in sede europea, mentre il **decreto Liquidità** ha visto la luce nel momento in cui la normativa comunitaria aveva già dato il via libera alle nuove misure per la liquidità a favore di imprese e professionisti.

In tal modo, basandosi sul decreto Liquidità, è possibile fornire una precisa indicazione del quadro di aiuti a favore delle imprese, con riferimento specifico ai vari plafond a disposizione. Questo passaggio è molto rilevante poiché non sono poche le imprese che hanno già occupato, a volte anche per intero, il plafond reso disponibile dal **regime "de minimis"**, il quale prevede un massimale di solo **200 mila euro** su un triennio.

Il nuovo quadro di **aiuto temporaneo** permette così di partire da zero con un nuovo plafond fino a **800 mila euro**. Rimane comunque possibile, per le operazioni finanziarie che non dovessero rispettare i requisiti previsti per accedere alle nuove misure introdotte dal decreto Liquidità nell'ambito del quadro di aiuti temporaneo, presentare le richieste di garanzia del fondo

di garanzia ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o ai sensi del Regolamento UE 651/2014; queste richieste potranno essere garantite con percentuali di copertura pari all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione, a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o dagli altri fondi di garanzia non superino la percentuale massima di copertura dell’80%.

Per una valutazione più precisa sull’impatto dell’aiuto, almeno per ciò che riguarda i **finanziamenti oltre 25 mila euro**, l’aiuto è determinato calcolando i premi teorici in funzione dell’importo garantito sul capitale residuo per ciascun anno di durata dell’operazione finanziaria e attualizzando gli stessi al momento della concessione della garanzia.

Il calcolo è parametrato attraverso il tasso di riferimento di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

Gli aiuti accessibili grazie al regime “de minimis”

Il regime “de minimis”, i cui regolamenti attualmente vigenti risalgono al 2013, permette alle imprese di ottenere aiuti fino a 200 mila euro in un triennio. Per alcuni settori specifici, quali il trasporto di merci su strada e il settore primario, sono previsti limiti inferiori.

La difficoltà di valutazione risiede nel fatto che non è solo il **Fondo di garanzia** a prevedere la concessione di aiuti basati su questo regime. Ad esempio, gli incentivi di Simest per l’internazionalizzazione, che presto prevedranno una quota a fondo perduto come previsto

nel decreto Cura Italia, sono concessi alle imprese basandosi sul regolamento “de minimis”.

Anche gli aiuti a fondo perduto per migliorare la sicurezza dei lavoratori erogati dall’**INAIL** tramite i bandi “ISI”, quantificabili nel 65% a fondo perduto fino a 130 mila euro, e il credito d’imposta nazionale per investimenti pubblicitari, che nel 2020 concede il 30% sugli investimenti in pubblicità, rientrano in questa categoria di aiuto.

Ma non solo, perché le **regioni** e gli altri **enti territoriali** ricorrono spesso al regime “de minimis” per concedere aiuti a imprese e professionisti. Richiedere un aiuto in regime “de minimis”, ad esempio sul Fondo di garanzia, in presenza di un plafond occupato quasi per intero, rischia di portare al respingimento integrale della richiesta, laddove i calcoli non siano stati fatti preventivamente all’inoltro della richiesta.

Aiuto temporaneo in risposta al Covid- 19

Anche il nuovo quadro temporaneo, fino a 800 mila euro, segue la logica della progressiva occupazione del plafond con le varie richieste di aiuto che l’impresa si vedrà accettare, pur se con criteri temporali differenti. In questo **nuovo plafond** stanno confluendo le misure di nuova introduzione come, ad esempio, l’aiuto previsto dal decreto Cura Italia che sostiene la produzione e la fornitura di **dispositivi medici** e di **dispositivi di protezione individuale** per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

Finanziamenti

Emergenza Coronavirus

Fase 2, sanificazione ambienti di lavoro e mascherine: quali incentivi per imprese e professionisti

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Il rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, durante la ripresa delle attività produttive nella Fase2, comporta il sostenimento di costi piuttosto elevati. Un possibile beneficio a disposizione di imprese e professionisti per abbattere, almeno in parte, detti costi è il credito d'imposta previsto dal decreto Cura Italia ed ampliato dal decreto Liquidità. Il beneficio è pari alle spese sostenute nel 2020 per sanificazione dei locali e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. Altro incentivo è il bando "Impresa Sicura" attivato da Invitalia, che consente alle imprese di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. Ulteriori contributi sono previsti a livello regionale.

Al via la **Fase 2**. La riapertura però è legata al rispetto delle **misure di sicurezza** per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus **Covid-19** negli ambienti di lavoro definite nei diversi protocolli sottoscritti il 24 aprile 2020.

In particolare, con specifico riferimento alla **pulizia e sanificazione**, l'azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. È inoltre necessario procedere alla pulizia a fine turno e alla sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

Per quanto riguarda invece le misure di igiene e dei **dispositivi di protezione individuale**, l'azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Se il lavoro impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

La mancata attuazione dei protocolli che non assicurano adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

L'applicazione di dette misure comporta il sostenimento di **costi piuttosto elevati**. Per coprire parte di essi, imprese e professionisti possono sfruttare appositi incentivi.

Bonus sanificazione e DPI

A livello statale, un incentivo di grande interesse è il credito d'imposta istituito dall'art. 64 del decreto **Cura Italia** (D.L. n. 18/2020, convertito in legge), come modificato dall'articolo 30 del **decreto Liquidità** (D.L. n. 23/2020).

Leggi anche Credito d'imposta sanificazione:

agevolato l'acquisto di mascherine e barriere protettive

Il bonus è a favore di esercenti attività d'impresa, arte e professione ed è pari al 50% delle spese sostenute nel 2020 per:

- la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali ad esempio: **mascherine chirurgiche**, Ffp2 e Ffp3; **guanti**; visiere di protezione e occhiali protettivi; tute di protezione e calzari;
- l'acquisto e l'installazione di dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali, ad esempio, **barriere e pannelli protettivi**;
- l'acquisto di detergenti mani e i disinfettanti.

Il credito spetta fino a un **massimo di 20.000 euro** ed è riconosciuto nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Al momento, l'incentivo è da considerarsi rilevante ai fini fiscali: né il decreto Cura Italia né il decreto Liquidità infatti escludono il beneficio da tassazione. In sede di conversione del decreto Cura Italia era stato presentato un emendamento in cui si precisava che tale credito non avrebbe concorso né alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP. La correzione tuttavia è saltata, come non è passata l'estensione dell'incentivo agli Enti del Terzo settore.

Ai sensi la normativa vigente, infatti, si ritiene che possano beneficiare dell'agevolazione gli **enti non commerciali**, ma solo con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata. Sarebbe pertanto escluse tutte le spese sostenute da tali enti in relazione alle attività istituzionali.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta dovranno essere stabiliti con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che avrebbe dovuto essere varato entro il 16 aprile 2020 (30 giorni dall'entrata in vigore del decreto Cura Italia, avvenuta il 17 marzo).

L'emanazione del decreto è particolarmente attesa dato che, tra gli altri aspetti, dovrà precisare la **documentazione** ai fini dell'accesso del **beneficio** e le **modalità di pagamento**.

Nell'attesa delle istruzioni, si ritiene che per documentare la spesa sia necessaria una fattura con una descrizione che permetta di identificare in maniera precisa la spesa sostenuta ammissibile al credito d'imposta.

Il decreto dovrà inoltre definire le modalità di accesso al credito d'imposta. Dovrà infatti essere chiarito se l'agevolazione è automatica, oppure se sarà attribuita previa domanda. In quest'ultimo caso, il decreto dovrà specificare se l'assegnazione avverrà tramite click day o se, ai fini della concessione delle agevolazioni, le risorse disponibili (pari a 50 milioni di euro), qualora si rivelassero insufficienti, saranno ripartite tra tutti i soggetti beneficiari, con la conseguenza che il credito di imposta effettivamente ottenuto potrebbe essere di molto inferiore al 50% delle spese sostenute.

Bando "Impresa Sicura"

Altro incentivo disponibile a livello nazionale è il bando "Impresa Sicura" attivato da **Invitalia**, che consente alle imprese di ottenere il **rimborso delle spese** sostenute per l'acquisto di **dispositivi** ed altri **strumenti di protezione individuale**.

Il bando si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, siano:

- regolarmente costituite e iscritte come "attive" nel Registro delle imprese;
- con sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
- nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Vengono rimborsate le spese sostenute tra il **17 marzo 2020** e la data di **invio della domanda** per l'acquisto di:

- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, **FFP2** e **FFP3**;
- **guanti in lattice**, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;

- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

Ai fini dell'accesso al rimborso, le spese devono:

- essere connesse a **fatture** pagate alla data dell'invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all'impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;
- essere **non inferiori a 500 euro**;
- non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.

Non sono ammissibili a rimborso gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, compresa l'IVA.

Fermo restando il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità, le fatture costituenti acconto sulle forniture di DPI sono ammissibili solo a condizione che l'impresa presenti, nella domanda di rimborso, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura.

Il rimborso è concesso **fino al 100%** delle spese ammissibili nel limite massimo di **500 euro per ciascun addetto** dell'impresa cui sono destinati i DPI e, comunque, fino a un importo massimo per impresa di 150.000 euro (l'impresa è tenuta a dichiarare, nella domanda di rimborso, il numero degli addetti a cui è riferibile l'acquisto di DPI).

La procedura per la richiesta del rimborso si articola in 3 fasi:

- **Fase 1 - Prenotazione del rimborso.** Le imprese interessate devono inviare la prenotazione del rimborso dall'11 al 18 maggio 2020 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00), attraverso uno sportello informatico dedicato, raggiungibile dalla pagina dedicata all'intervento "Impresa Sicura" della sezione del [sito web](#) di Invitalia. Al termine della procedura di prenotazione, l'impresa visualizzerà un messaggio che attesta l'orario di arrivo della prenotazione e il codice identificativo.

- **Fase 2 - Pubblicazione dell'elenco cronologico delle prenotazioni del rimborso.** Entro 3 giorni dal termine finale per l'invio della prenotazione del rimborso, Invitalia pubblicherà l'elenco di tutte le imprese che hanno inoltrato la prenotazione, in ordine cronologico. Nell'elenco saranno comunicate: le prenotazioni ammesse a presentare domanda di rimborso; le prenotazioni risultate non ammissibili.

- **Fase 3 - Compilazione e istruttoria delle domande di rimborso.** Le imprese la cui prenotazione risulta collocata, nell'elenco di cui alla fase 2, in posizione utile possono compilare ed inviare la domanda di rimborso a partire dalle ore 10.00 del 26 maggio 2020 fino alle ore 17.00 dell'11 giugno 2020 attraverso la procedura informatica raggiungibile nella pagina dedicata

all'intervento "Impresa Sicura" della sezione del sito web di Invitalia.

Entro 10 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, Invitalia pubblicherà il provvedimento cumulativo di ammissione al rimborso, riportante gli obblighi in capo alle imprese ammesse nonché le cause di revoca dei benefici.

Successivamente all'adozione del provvedimento di ammissione al rimborso, Invitalia procederà all'erogazione dello stesso sul conto corrente indicato dall'impresa nella domanda di rimborso.

Bandi regionali

Ulteriori contributi sono previsti a livello regionale.

La regione **Liguria** ha approvato un bando da 10 milioni di euro, riservato alle **micro, piccole e medie imprese** in forma singola o associata (forma cooperativa o consortile), con contributi a fondo perduto del 60% (con un importo massimo concedibile di 15.000 euro) a copertura delle spese sostenute dal 23 febbraio 2020 per:

- interventi di **igienizzazione e sanificazione** degli ambienti di lavoro;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale, attrezzature, sistemi di controllo e impianti;
- opere edili necessarie per l'adeguamento delle misure di sicurezza.

Le **domande** potranno essere presentate **dal 26 al 29 maggio 2020**. La procedura informatica sarà disponibile nel portale bandi-on-line (<https://filseonline.regione.liguria.it>) nella modalità offline dal prossimo 12 maggio.

Altra regione che concede contributi per interventi necessari alla sanificazione degli ambienti di lavoro e all'acquisto di DPI (ad esempio guanti, mascherine, camici o occhiali), è la regione **Piemonte**. L'intervento agevolativo è previsto dal bando "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese" aperto alle micro, piccole, medie e grandi imprese, in qualunque forma costituite (escluse le cooperative).

Bandi Camerali

Anche le Camere di Commercio mettono a disposizione contributi per ridurre i costi sostenuti dalle imprese

per il rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

La Camera di Commercio di **Como-Lecco** ha pubblicato un bando da **150.000 euro** con contributi fino ad un massimo di 5.000 euro e nella misura del 50% dei costi sostenuti e documentati dal 24 febbraio 2020 fino al 30 settembre 2020:

- per spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, effettuata da imprese abilitate alla sanificazione, fino ad un massimo di 1.500 euro di contributo per ciascun beneficiario;
- per l'**acquisto di macchinari** per la **sanificazione** degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 2.500 euro di contributo per ciascun beneficiario;
- per la **formazione** sulle **misure di prevenzione** e controllo delle infezioni del personale, compresi titolari e coadiutori familiari, fino ad un massimo di 1.000 euro di contributo per ciascun beneficiario.

Le **domande di contributo** potranno essere presentate a partire dalle ore 10.00 del **4 maggio 2020** fino alle ore 12.00 del 31 ottobre 2020, salvo esaurimento risorse, solo a fronte di costi già sostenuti, esclusivamente in modo telematico sul sito <http://webtelemaco.infocamere.it>, accedendo alla sezione "Servizi e-gov" e selezionando la voce "Contributi alle Imprese".

La Camera di Commercio dell'**Aquila** ha invece aperto due bandi che prevedono l'erogazione di contributi a fondo perduto per uno stanziamento complessivo di 250.000 euro per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per il contenimento e il contrasto del COVID 2019 e la sanificazione degli ambienti di lavoro.

Per entrambi i bandi, saranno ammissibili all'aiuto camerale - riconosciuto fino ad un massimo di 2.000 euro - sarà concesso nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1° febbraio 2020. Le domande dovranno pervenire, esclusivamente tramite PEC entro l'8 giugno 2020 al seguente indirizzo: cciaa.laquila@aq.legalmail.camcom.it.

Impresa

Sanzioni e responsabilità

Coronavirus nella fase 2: come cambia l'entrata e la sicurezza in azienda

di Antonio Ciccio Messina - Avvocato in Torino

Dal 4 maggio al 17 maggio: al via la "fase 2" dell'emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus. Con il rispetto di un reticolato di regole, norme, misure e prescrizioni che riguardano come si entra in azienda, come si organizza il lavoro e come cambia la sicurezza in azienda. La fonte diretta della disciplina è il protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, la cui efficacia cogente nei confronti di tutte le imprese, deriva anche dalla previsione sanzionatoria riportata nel D.P.C.M. 26 aprile 2020: la mancata attuazione dei protocolli, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Con la circolare n. 4/2020 Federprivacy ha predisposto il kit per la gestione dei dati personali negli ambiti di lavoro durante la fase 2.

La **"fase 2"** dell'emergenza sanitaria provocata dal **Coronavirus**, al via dal 4 maggio 2020, comporta una certa agibilità delle attività delle imprese, purché nel rispetto di un reticolato di cautele organizzative dettate da prescrizioni generali e di dettaglio. Si tratta di regole, **norme, misure e prescrizioni** che riguardano: come si entra in azienda (lavoratori, fornitori, visitatori); come si organizza il lavoro (in sede, da casa; riunioni e trasferte); come cambia la sicurezza in azienda (sorveglianza sanitaria, compiti del medico competente).

Valenza del protocollo 24 aprile

La fonte diretta della disciplina della **"fase 2"** è il *"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali"* (qui di seguito denominato anche brevemente "protocollo").

Una necessaria premessa alla analisi delle **misure anti covid-19 in azienda** riguarda l'inquadramento del citato Protocollo, che ha assunto un valore erga omnes, almeno **fino al 17 maggio 2020**.

Il protocollo 24 aprile 2020 è, infatti, richiamato dall'articolo 6, comma 2, del Dpcm 26 aprile 2020, intitolato *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020).

Leggi anche Coronavirus fase 2: le regole e le procedure da rispettare per tornare al lavoro

Il medesimo Protocollo è inserito come *"allegato 6"* al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 26 aprile 2020. Il DPCM, per quanto riguarda il Protocollo, si applica dal 4 maggio 2020 ed è efficace

fino al 17 maggio 2020.

Leggi anche Coronavirus e Fase 2. Ripartiamo, senza fretta. Con quali regole?

A sua volta il DPCM 26 aprile 2020 si basa sull'articolo 2, comma 1, del decreto legge 19/2020, che affida alla decretazione del presidente del consiglio dei ministri l'adozione delle misure di contrasto dell'emergenza sanitaria.

Dunque, l'articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020 stabilisce, per l'intero territorio italiano e per tutti, che *"le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6"*.

Il medesimo articolo dispone l'osservanza di **altri protocolli settoriali**, anch'essi allegati al DPCM: a) protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (allegato 7); b) protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 8).

Sanzioni

L'efficacia cogente del protocollo, nei **confronti di tutte le imprese**, deriva anche dalla **previsione sanzionatoria** riportata nell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020: la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Detto dell'inquadramento normativo, occorre sottolineare che la forma e i contenuti del DPCM sono

oggetto di dibattito, dottrinale e politico, a riguardo della loro **legittimità costituzionale** e in relazione ai **Trattati internazionali**. Peraltro, in questa sede, si accanterà tale filone di approfondimento e si privilegerà una lettura operativa, affinché, nell'immediato, l'operatore sappia come muoversi. E non è facile, poiché le disposizioni molto spesso sono programmatiche, limitandosi a indicare obiettivi, senza dettagliare prescrizioni precise, che sono lasciate alla definizione caso per caso.

Sono, pertanto, necessari modelli operativi e fac simile di atti: si veda, in proposito, il set predisposto dall'associazione **Federprivacy** allegato all'accredito 4/2020 dalla stessa predisposta. Federprivacy ha elaborato un modello di avviso generale sugli obblighi e le precauzioni anti-contagio, l'autodichiarazione dei dipendenti, fornitori e visitatori, l'informativa per la misurazione della temperatura corporea, le istruzioni di sicurezza per rispettare la dignità delle persone sintomatiche in caso di isolamento temporaneo, e la designazione degli autorizzati incaricati di misurare la temperatura e raccogliere le autodichiarazioni. A completamento del kit documentale vi è anche una checklist sugli adempimenti e un disciplinare dei rapporti del datore di lavoro con una figura chiave come quella del medico competente aziendale.

In ogni caso, la regola principale è sempre quella della **buona fede** contrattuale (le misure da adottare incidono sul rapporto con i lavoratori), che va a braccetto con la **buona impresa**.

Passiamo, dunque, a fornire un commentario operativo del Protocollo condiviso 24 aprile 2020, di cui si riportano gli stralci di volta in volta analizzati, cominciando dalle regole sulle modalità di ingresso in azienda.

Modalità di ingresso in azienda

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al **controllo della temperatura corporea**.

Tale indicazione autorizza il trattamento di dati **sanitari del lavoratore**.

A questo proposito va sottolineato che anche il trattamento senza conservazione rimane un trattamento ai fini della normativa sulla protezione dei dati.

Questi trattamenti, pur senza conservazione, impongono la dimostrazione da parte del datore di lavoro di avere predisposto gli adempimenti previsti dal **Regolamento Ue sulla protezione dei dati**, ovvero, tra gli altri: informativa ai lavoratori, istruzioni agli autorizzati al trattamento, designazione degli autorizzati al trattamento, precauzioni a tutela della dignità dei lavoratori.

Ciò si aggiunge, ovviamente, alla verifica della

funzionalità dei termometri utilizzati (che devono essere non invasivi) e alla predisposizione degli accorgimenti necessari in caso di rilevazione della temperatura superiore al livello soglia di 37,5°.

Se tale **temperatura risulterà superiore ai 37,5[TG:sup]°/[TG:sup]**, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

La norma in esame esplicita una causa legittima di sospensione della prestazione lavorativa.

Il datore di lavoro non commette alcun inadempimento rispetto all'obbligo di accettare la prestazione del lavoratore, poiché si applica una disposizione di efficacia superiore al contratto individuale di lavoro.

In questa sede non si esaminano le conseguenze della sospensione della prestazione lavorativa rispetto al contratto di lavoro e alla possibilità di attivare ammortizzatori sociali o altre provvidenze.

Ai fini della analisi dal versante degli adempimenti connessi all'ingresso in azienda, va sottolineato che la **disposizione** non consente margini di discrezionalità, poiché il carattere della stessa è **cogente**.

L'accesso in azienda è vietato a chi presenta una temperatura corporea eccedente il valore soglia.

Peraltro, la rilevazione di una temperatura sopra soglia implica altre conseguenze, direttamente incidenti sulla libertà personale.

Si tratta di adempimenti che evidenziano un compito di interesse superiore a quello aziendale fino a connotersi di aspetti pubblicistici.

Le persone in tale condizione nel rispetto delle indicazioni riportate in nota saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il **proprio medico curante** e seguire le sue indicazioni.

Ricevere un lavoratore che presenta uno dei (tanti, per il vero) sintomi di positività al virus **Covid-19** obbliga il datore di lavoro a tenere alcune condotte, tese alla tutela della salute del singolo oltre che della collettività.

In effetti, l'**articolo 32 della Costituzione** descrive il diritto alla salute sia nella connotazione di diritto individuale sia in quella di interesse della collettività.

Peraltro, lo stesso articolo 32 citato pretende una legge per obbligare il singolo a un determinato trattamento sanitario.

Come si è detto, al di là delle importantissime questioni attinenti la legittimità delle norme poste a base del Protocollo condiviso, in questa sede ci si limita ad analizzare le conseguenze operative per l'immediatezza.

La **persona**, la cui temperatura corporea eccede il livello soglia, deve essere **momentaneamente isolata**.

A scanso di equivoci è del tutto ovvio che il datore di lavoro non ha poteri coercitivi e, quindi, non potrà trattenere la persona in questione con la forza.

Se la persona non accetta l'isolamento momentaneo, il datore di lavoro non ha poteri né strumenti per impedirlo e in tal caso non potrà fare altro che segnalare l'accaduto alle autorità sanitarie.

Si aggiunge, inoltre, che l'eventuale rifiuto a sottoporsi al momentaneo isolamento non ha alcuna ripercussione sul piano del rapporto di lavoro, non trattandosi di un obbligo connesso alla prestazione lavorativa.

Il **datore di lavoro**, in ogni caso, deve predisporre la propria organizzazione alla gestione dell'accesso della persona con temperatura corporea eccedente il valore soglia.

Si tratta di adibizione di apposite zone, di approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale, di disciplina di una mansione.

Quanto ai locali, il momentaneo isolamento deve avvenire in un'area o zona o luogo dedicato.

Tale luogo deve essere diverso dall'infermeria aziendale. Si aggiunge che è preferibile una zona/area/locale lontani dagli ambienti produttivi e dagli uffici, da raggiungere in tempi brevissimi, preferibilmente attraverso percorsi dedicati e con nessuna o minima possibilità di contatto con altri lavoratori o altre persone (ad esempio clienti, pubblico).

Quanto ai **dispositivi di protezione individuale**, il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire la **mascherina al lavoratore** la cui temperatura corporea ecceda il valore soglia.

A sua volta il lavoratore ha l'obbligo di indossarla. Il protocollo non riferisce alcunché sulle **caratteristiche della mascherina**, la cui funzione principale, in questa evenienza, è evitare il possibile contagio da parte della persona sintomatica. A questo proposito saranno le funzioni a presidio della sicurezza aziendale a dare le esatte indicazioni.

Vi sono, poi, una serie di condotte che comportano a priori l'**addestramento del personale addetto**.

Al lavoratore che sta per accedere, ma con temperatura superiore ai 37,5°, occorre dare nell'immediatezza alcune informazioni su come comportarsi.

È certamente vero che il lavoratore dovrebbe già conoscere le modalità operative collegate a una tale circostanza, ma è conveniente che il personale addetto all'accesso sia in grado di gestire una situazione che potrà portare a tensione, disagio e che può avere un forte impatto emotivo.

Il personale addetto dovrà essere istruito, affinché sia in grado di ricordare al lavoratore che le regole prevedono il momentaneo isolamento e che questo isolamento ha lo scopo di dotarlo della mascherina e di fornire le informazioni del caso.

Al lavoratore dovrà, infatti, essere ricordato di non andare al Pronto Soccorso e di contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Si ritiene opportuno che il personale addetto agli accessi documenti la **definitiva uscita del lavoratore dall'azienda**.

Impresa

Da L'Economia PRO

Una settimana di trimestrali verso i giudizi di Moody's e Dbrs

Da Enel a Fca, oltre alla maggior parte delle banche, presenteranno nei prossimi giorni i risultati del primo trimestre, in una settimana che si concluderà con gli ultimi aggiornamenti sul rating dell'Italia e il rapporto sul lavoro Usa. Con la Bank of England si chiude il cerchio delle banche centrali, mentre venerdì si riunisce l'Eurogruppo sul Mes.

Lunedì 4 maggio

Si allenta il lockdown: Parziale riapertura dell'attività, estesa alla manifattura, alle costruzioni, ai cantieri privati, al commercio all'ingrosso e ai concessionari auto.

Borse asiatiche in festa: Sono chiusi per festività i mercati finanziari in Cina (anche domani) e in Giappone (fino a mercoledì).

I conti di Ferrari: Sono attesi i risultati trimestrali di Ferrari (con conference call), Risanamento, Credit Suisse, Endesa e Aig.

Pmi di aprile: Arrivano i dati sul Pmi manifatturiero di aprile dell'Eurozona, dell'Italia (precedente 40,3), della Francia e della Germania e gli ordinativi industriali americani di marzo (prec. zero).

Stime europee: La Bce pubblica la Survey of Professional Forecasters.

Vendite di auto: In Italia viene diffuso il dato delle immatricolazioni di auto in aprile, atteso in peggioramento dal meno 85,4% di marzo a seguito delle misure di limitazione alla mobilità.

Stacco di cedole: Stacco dei dividendi di Confinvest (0,06 euro), Esautomotion (0,025, prima tranche), Fervi (0,21), Fiera Milano (0,13), Intred (0,03), Italmobiliare (1,8), Lu-Ve (0,27), Marzocchi Pompe (0,06) Reply (0,52), Valsoia (0,38), Wiit (1,5 euro).

Salini cambia nome: Assemblea di Salini Impregilo per l'approvazione del bilancio, l'integrazione nel Cda di rappresentanti Cdp, il cambio di nome in We Build e la delega al Cda per futuri aumenti di capitale.

Trevi alza il capitale: Parte l'aumento di capitale da 130 milioni di euro di Trevi Finanziaria Industriale. I diritti restano negoziabili fino al 12 maggio, l'operazione termina il 18 maggio. Saranno emesse 13 miliardi di azioni a un prezzo di emissione di 0,01 euro.

DI Imprese in dirittura: I ministri dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e dell'Economia Roberto Gualtieri completano il ciclo di audizioni sul DI imprese alle commissioni Finanze e Attività produttive della Camera. Il giorno dopo si chiude il termine per la presentazione di emendamenti.

Soci Sobaf, nomine alla San Paolo: Assemblea di bilancio di Sabaf, con proposta di aumento di capitale e modifiche statutarie. Nomina dei nuovi vertici della

Compagnia di San Paolo: rinnovo di mandato alla presidenza per Francesco Profumo.

Martedì 5 maggio

Le trimestrali di Intesa e Fca: Riunione dei Cda per l'approvazione delle trimestrali di Autostrade Meridionali, Banco Sardegna, Campari (con conference call), FCA (con conference call), Gedi, Intesa Sanpaolo (con conference call), Tesmec, Toscana Aeroporti, UniCredit (domani la conference call), e all'estero di Total e Disney.

Nexi in assemblea: Assemblee di bilancio di Nexi e di Biancamano (con nomina Cda).

La Corte tedesca sul Qe: La Corte costituzionale tedesca si pronuncia su un ricorso contro l'ultimo pacchetto di Quantitative easing deciso da Mario Draghi a settembre (Pssp): dal giudizio dipende la possibilità di effettuare interventi di sostegno superiori al peso dei singoli Paesi nella Bce.

Export Usa e altri indici: Escono negli Stati Uniti la bilancia commerciale di marzo (precedente meno 39,9 miliardi di dollari), l'indice Markit composito e servizi di aprile e l'indice Ism non manifatturiero di aprile (prec. 52,5).

Audizione sulle ferrovie: L'amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana Maurizio Gentile in audizione alla commissione Trasporti.

Amber contro Lagardere: Assemblea di bilancio del gruppo Lagardere: il fondo attivista Amber, diventato primo azionista, ha chiesto la sostituzione di quasi tutto il Consiglio di sorveglianza. In soccorso di Arnaud Lagardere è entrata nel capitale Vivendi.

Mercoledì 6 maggio

La proposta di Recovery fund: La Commissione europea, secondo quanto indicato dall'ultimo Consiglio europeo, dovrebbe esaminare una proposta sul recovery fund, il fondo a sostegno dell'economia colpita dalla pandemia, all'interno del bilancio pluriennale 2021-2027.

Pmi servizi e ordini tedeschi: Vengono pubblicati gli ordini all'industria tedesca di marzo (precedente meno 1,4%), le vendite al dettaglio dell'Eurozona di marzo (prec. 0,9%) e gli indici Pmi servizi di Eurozona, Italia (prec. 17,4), Francia, Germania e Spagna di aprile.

Enel, Unicredit e altre trimestrali: Conference call sulla trimestrale di Bper Banca, Cnh Industrial, Enel, Safilo, Unieuro (bilancio al 29 febbraio) e Unicredit. Cda per l'esame dei dati contabili di Credito Valtellinese, Equita, Isagro, Snam. Attesi anche i conti di Bmw, General Motors e Credit agricole.

Assemblee di bilancio: Sono in programma le assemblee di bilancio e nomine di Avio, Cairo Communication e Sit.

Petrolio e occupati Usa: Negli Stati Uniti vengono pubblicati i dati sulle scorte settimanali di petrolio e il dato Adp sulla variazione degli occupati nel settore privato in aprile.

Giovedì 7 maggio

Istat su consumi e nota mensile: L'Istat diffonde la nota mensile di aprile sull'andamento dell'economia italiana e i dati sulle vendite al dettaglio di marzo (precedente 0,8%).

Le previsioni della Ue: A Bruxelles vengono presentate le previsioni macroeconomiche della Commissione Ue con la partecipazione di Paolo Gentiloni.

Tassi inglesi: Riunione di politica monetaria della Bank of England con conferenza stampa del governatore, Andrew Bailey.

Industria tedesca e lavoro Usa: Vengono pubblicati i dati di marzo della produzione industriale in Germania (precedente 0,3%) e in Francia (prec. 0,9%) e negli Usa le nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione (prec. 3,8 milioni) e i dati su produttività e costo del lavoro nel primo trimestre.

Pmi servizi ed export cinese: Sono attesi dalla Cina i dati Caixin Pmi servizi e la bilancia commerciale di aprile.

Mps, Leonardo e altri conti: Conference call sulla trimestrale di Banca Mps, Creval, Igd, Isagro, Leonardo e Mediobanca. Riunione dei Cda per l'approvazione di dati contabili di Anima Holding, Banca Mediolanum, Banca Profilo, Banco Bpm, Banco Desio, BasicNet, Be, Brunello Cucinelli, Credem, d'Amico Int. Shipping, Elica, Geox, Maire Tecnimont, Monrif, Poligrafici Editoriale e Recordati. Attesi anche i conti di Air France e Uber.

Assemblee di bilancio: Sono convocate le assemblee di bilancio di Equita Group (con nomine), Falck Renewables (con nomine e modifiche statutarie) e, Banca Intermobiliare. Assemblea di Prismi per nomine

e modifiche statutarie.

Riserve Bankitalia: La Banca d'Italia pubblica la statistica sulle riserve ufficiali.

In arrivo i Bot: Il Tesoro comunica gli importi dell'asta dei Bot in programma il 12 maggio con regolamento il 14 maggio.

Digitale in Italia: Presentazione Anitec-Assinform delle tendenze 2019 e delle previsioni 2020 del mercato digitale in Italia.

Venerdì 8 maggio

Ancora rating per l'Italia: Sono attese le revisioni del merito di credito dell'Italia da parte di Moody's (attuale Baa3 stabile) e di Dbrs (attuale BBB-high stabile). Escono anche i nuovi rating di Dbrs per Estonia e Finlandia, di Moody's per la Grecia e di Fitch per la Slovacchia.

Eurogruppo sul Mes: Riunione dell'Eurogruppo per dare il via libera alle regole tecniche per i prestiti agli Stati del Meccanismo europeo di stabilità. La linea di credito fino a 240 miliardi sarà operativa dal primo giugno.

Occupazione Usa: Rapporto sul lavoro di aprile negli Usa, con il dato del tasso di disoccupazione (che potrebbe salire sopra il 15% dal precedente 4,4%), dei salari orari e dei nuovi lavoratori dipendenti non agricoli (prec. meno 0,7 milioni).

City chiusa: I mercati finanziari britannici sono chiusi per festività.

Ubi e altre trimestrali: Riunione dei Cda per l'approvazione delle trimestrali di Banca Farmafactoring, Banca Sistema, Biesse, Buzzi Unicem, Carel Industries, Indel B, Piaggio, Poligrafica S. Faustino, Prima Industrie, Ubi Banca (con conference call), Valsoia. Attesi anche i conti di Siemens.

Buzzi, Ferragamo e altre assemblee: Assemblee di bilancio per Ferragamo, I Grandi Viaggi, Buzzi Unicem (anche per nomine), Landi Renzo, Caltagirone.

In arrivo i Btp: Comunicazione sull'asta dei titoli a medio lungo termine che si terrà il 13 maggio con regolamento 15 maggio.

Aggregati Bankitalia: La Banca d'Italia pubblica la statistica sugli aggregati di bilancio.

Indici macro: Sono attesi i dati della bilancia commerciale tedesca di marzo (precedente 20,6 miliardi di euro), dei consumi in Giappone e della produzione industriale spagnola di marzo.

Impresa

Chiarimenti del MISE

Coronavirus: attività di impresa sospesa senza denuncia al REA

di Claudio Bovino - Avvocato in Milano

Gli imprenditori non dovranno presentare alcuna denuncia al Repertorio economico amministrativo - REA, del Registro imprese, qualora le attività di impresa siano state espressamente sospese, durante il periodo di emergenza COVID-19, con ordinanza o DPCM. Lo ha chiarito il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 3723/C del 2020 che fornisce le prime indicazioni applicative delle norme del decreto Cura Italia come modificato dal decreto Liquidità, con riferimento alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e sanzionatori. Viene anche chiarito il caso specifico in cui, in assenza di espresse decisioni delle autorità, ci sia stata una sospensione volontaria per la mancanza di condizioni di lavoro in sicurezza.

Sono rivolte a un'ampia platea di imprese le indicazioni sul decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) e sul decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 3723/C del 2020:

La circolare, elaborata a seguito di una serie di quesiti pervenuti relativi alle attività di impresa sospese durante il periodo di emergenza COVID-19, è incentrata nello specifico sulla **sospensione** di una serie di **scadenze di adempimenti** posti a carico delle **imprese**.

Sospensione dei termini

La norma oggetto di chiarimento è l'art. 103 del decreto Cura Italia il quale ha previsto, con efficacia retroattiva, la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di **procedimenti amministrativi** e dei **procedimenti disciplinari pendenti** alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020, successivamente portata al **15 maggio 2020** dal decreto Liquidità alle imprese (art. 103, co. 1 e 5).

Rientrano nella sospensione, tra gli altri, anche i termini relativi ai **processi esecutivi** e alle **procedure concorsuali**, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali (co. 1-bis). Peraltro, la disposizione è stata esplicitamente estesa alle SCIA e alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali (co. 2).

La relazione illustrativa del provvedimento d'urgenza ha chiarito che la norma ha un tenore generale e pertanto la sospensione si applica sia ai termini perentori (stabiliti dalla legge a pena di decadenza) sia ai termini ordinatori (il cui mancato rispetto non caduca il potere di provvedere), sia pure ai termini finali ed esecutivi come a quelli endoprocedimentali e preparatori.

In particolare, la circolare n. 3723/C del 2020 dice

espressamente che **non si applicano fino** alla data del **15 maggio** i termini "ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data".

L'istituto giuridico al quale si deve fare riferimento è quello tipico del diritto civile della "**sospensione**", il quale dispiega i suoi effetti "per tutto il periodo per il quale gioca la **causa giustificativa** prevista dalla norma in parola, in modo che non viene tolto valore al periodo eventualmente già trascorso, agendo come una parentesi temporale".

Dunque, in questa parentesi temporale - disposta dall'art. 103 comma 1, decreto Cura Italia inizialmente sino al 15 aprile e poi estesa dal decreto Liquidità sino al 15 maggio 2020 - il calcolo dei termini entro cui le imprese avrebbero dovuto espletare i propri adempimenti - presentazione di **bilanci delle società**, **SCIA** e **depositi** - è sospeso, e tale sospensione "non dispone né a favore dell'obbligato, né della pubblica amministrazione": si tratta, insomma, di una sospensione che si applica alla PA, come al cittadino e alle imprese così come ai ricorsi al giudice del registro.

Anche la circolare ribadisce che la disposizione normativa ha "una portata ampia" e perciò la si ritiene pienamente applicabile ai termini dei procedimenti di rinnovo dei Consigli delle Camere di Commercio (D.M. 4 agosto 2011, n. 156): anche in tale caso, il decorso di questi termini "non opera per tutto il periodo temporale indicato dalla norma" (cioè sino al 15 maggio, per adesso).

Ovviamente, tale disciplina non si applica a quelle procedure di rinnovo che nel frattempo siano state comunque portate regolarmente a compimento nei termini perentori stabiliti dalla citata normativa regolamentare.

Vediamo più nel dettaglio quali chiarimenti il Ministero

ha dato con la circolare n. 3723/c del 15 aprile 2020.

Benefici alle imprese

Dunque, i benefici di legge alle imprese verranno riconosciuti automaticamente o gli imprenditori dovranno comunicare espressamente al Repertorio economico amministrativo (REA) del Registro imprese le sospensioni della relativa attività?

Vediamo quali sono le diverse situazioni analizzate dalla circolare ministeriale.

Imprese che hanno sospeso l'attività per obbligo di legge

Se le attività rientrano tra quelle sospese per obbligo di legge (cioè quelle per cui le ordinanze hanno disposto l'obbligo di chiusura: da ultimo, art. 1 del DPCM 22 marzo 2020), le imprese **non dovranno presentare** istanze al REA ("non appare assolutamente ragionevole, né fondato chiedere un adempimento formale nei confronti del REA").

Imprese che hanno sospeso l'attività in via volontaria

Anche se le attività non sono tra quelle espressamente sospese (cioè quelle per cui l'art. 1, comma 1 del DPCM 22 marzo 2020, non dispone l'obbligo di sospensione), le stesse potrebbero essere state sospese per vari motivi e cioè perché a norma del comma 3 "non risultano assicurate le **condizioni di sicurezza** negli **ambienti del lavoro**", perché il prestatore di servizi (singolo o associato) ha ritenuto di sospendere "volontariamente" l'attività o perché l'opificio non è, ad esempio, rifornito di materie prime. In tutti questi casi, è **necessaria** la **denuncia REA**.

La circolare precisa che "si reputa opportuno che sia garantito ex post" (cioè al termine del periodo di sospensione e quindi dal 16 maggio) alle tali imprese di denunciare al REA il riavvio dell'attività, indicando anche il dies a quo della sospensione stessa, fermo restando che per gli imprenditori che vogliano comunicare al SUAP la sospensione, è possibile ricorrere al portale "impresainungiorno.gov.it" (Unioncamere, nota 21 marzo 2020). È un adempimento che incide in via diretta sull'attività d'impresa e quindi la comunicazione dovrà transitare tramite il SUAP (ex articoli 5 del DPR 160/2010 e 9, comma 5 del D.L. n. 7/2007), contestualmente alla Comunicazione unica "per evitare al segnalante inutile e defatigante ridondanza di adempimenti burocratici".

Imprese: SCIA, depositi e/o denunce

La circolare chiarisce inoltre con degli esempi come si calcolano i termini del periodo di sospensione previsto dal decreto Cura Italia.

In caso di SCIA, i termini non decorrono o meglio, se ad esempio al 23 febbraio si erano consumati 15 dei 60 giorni previsti dall'art. 19, comma 3 della legge n. 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo) per operare le verifiche successive, il 16 maggio viene considerato il 16° giorno.

Qualora la normativa preveda un termine per il deposito, per l'iscrizione o per una denuncia al REA, quantificato in 30 giorni e il dies a quo è il 10 febbraio, il 16 di maggio risulta essere il 14° giorno: allo stesso modo si calcolano i termini se l'obbligo cade successivamente al 23 febbraio (in questo caso ovviamente il 16 maggio sarà considerato il dies a quo dell'obbligo amministrativo).

Questo vale in linea generale, tenuto conto che il legislatore ha previsto norme speciali di differimento termini, per il deposito dei bilanci delle società (art. 106), di partecipate ed enti pubblici (107).

Rinnovo dei Consigli delle CCIAA

La circolare propone anche degli esempi volti a spiegare come si applica l'art. 103, comma 1 del "Cura Italia" alle procedure di rinnovo dei Consigli delle Camere di Commercio (D.M. n. 156/2011):

- per un Consiglio camerale in **scadenza il 20 luglio 2020**, l'avvio della procedura di rinnovo era il 22 gennaio 2020 (cioè 180 giorni prima della scadenza, ex art. 2, comma 1, D.M. n. 156/2011). Al 23 febbraio 2020 sono trascorsi 32 dei 40 giorni, richiesti dall'art. 2, comma 2, del D.M. n. 156/2011, entro cui le organizzazioni imprenditoriali devono presentare, a pena di esclusione, la documentazione richiesta per la partecipazione al procedimento di rinnovo del Consiglio camerale. Pertanto, il 16 maggio 2020 sarà calcolato come il 33° giorno dei 40 richiesti e quindi il termine perentorio richiesto a pena di esclusione dal citato art. 2, comma 2, scadrà il 23 maggio 2020.

Se per le procedure sanzionatorie la norma si applica allo stesso modo della SCIA e degli adempimenti del registro imprese/REA (almeno in fase d'accertamento), il procedimento resta invece sospeso nelle altre fasi (così resteranno sospesi i termini relativi ai procedimenti disciplinari sia per le fasi endoprocedimentali sia per la fase provvedimento, sia per quella dei termini del ricorso gerarchico improprio a questo Ministero).

Impresa

Dalla Gazzetta Ufficiale

Decreto Giustizia: pronte le regole per l'App Immuni

Al fine di allertare le persone che sono entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al Covid-19 e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza sanitaria, viene istituita una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta dei soggetti che hanno installato, su base volontaria, un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile. È quanto prevede il decreto Giustizia (D.L. n. 28/2020) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2020.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020 è stato pubblicato il D.L. 30 aprile 2020 n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di **giustizia civile, amministrativa e contabile** e misure urgenti per l'introduzione del **sistema di allerta Covid-19**.

Leggi anche Decreto Giustizia e app Immuni: il Governo vara le regole

L'art. 6 del decreto (rubricato "Sistema di allerta Covid-19") prevede che - al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza Covid-19 - è istituita una **piattaforma unica nazionale** per la gestione del sistema di allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base volontaria, un'apposita **applicazione sui dispositivi di telefonia mobile**.

Le modalità operative del sistema di allerta tramite la nuova piattaforma informatica sono complementari alle ordinarie modalità in uso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Il Ministero della Salute adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare, si deve assicurare che:

- gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, **informazioni chiare e trasparenti** al fine di raggiungere una piena consapevolezza sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di **pseudonimizzazione** utilizzate e sui **tempi di**

conservazione dei dati;

- i dati personali raccolti dall'applicazione siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al Covid-19, nonché ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti;

- il trattamento effettuato sia basato sui dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi, oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati. È esclusa comunque la geo-localizzazione dei singoli utenti;

- siano garantite su base permanente la **riservatezza**, l'**integrità**, la **disponibilità** e la **resilienza** dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;

- i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il **periodo strettamente necessario** al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della SALUTE. I dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine.

Leggi anche App Immuni: parere positivo del Garante privacy

Il decreto prevede inoltre che i dati raccolti non possano essere trattati per finalità diverse da quella specificate, salva la possibilità di **utilizzo in forma aggregata** o comunque **anonima**, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica.

Nel caso di **mancato utilizzo** dell'applicazione non si avrà comunque **alcuna conseguenza pregiudizievole** ed è assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento.

L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali devono essere interrotti alla data di **cessazione dello stato di emergenza** disposto con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e comunque **non oltre il 31 dicembre 2020**. Entro quella data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

D.L. 30/04/2020, n. 28 (G.U. 30/04/2020, n. 111)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.